SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

Si comunica che a decorrere dal 30 marzo p.v. *verrà sospeso* l'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il 1998.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1998, n. 53.

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 8 e 87;

Visti gli articoli 20 e 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Sentita la Conferanza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'ambiente;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, fatta salva la disciplina conseguente all'emanazione dei decreti legislativi predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 1° marzo 1997, n. 59, disciplina i seguenti procedimenti:

a) autorizzazione alla produzione di energia elettrica da parte di imprese attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti per uso proprio o per la cessione al concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché, nel caso di imprese costituite in forma societaria, anche per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime;

b) autorizzazione alla produzione di energia elettrica per usi diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, mediante costruzione di nuovi impianti o modifica di quelli esistenti, da parte delle imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e delle imprese elettriche degli enti locali di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

c) autorizzazione all'istallazione ed all'esercizio di gruppi elettrogeni, ad eccezione di quelli indicati al comma 3;

d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per gli impianti di cui al presente comma.

2. Le procedure previste dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applicano anche agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili o assimilate, nonché a tutti gli altri impianti di energia elettrica nei limiti in cui detti impianti presentano emissioni soggette a tale autorizzazione.

3. Fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, resta fermo che:

a) non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1, lettera *c)*, l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo con potenza nominale non superiore a 3 MW se alimentati a metano o GPL e potenza termica non superiore a 1 MW se alimentati a benzina o gasolio, nonché di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e che non comportano emissioni in atmosfera;

b) l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, se determinanti inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, nonché di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 2;

c) all'installazione ed all'esercizio dei gruppi elettrogeni di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma, purché siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali, può procedersi previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio ed al concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

4. Per il concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, anche ai fini dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si applica la procedura di cui all'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988.

Art. 2.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne trasmette copia al concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché per conoscenza all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.

2. Alla domanda è allegato il progetto dell'impianto, corredato da una relazione nella quale sono comunque indicati: il ciclo produttivo, l'indicazione del presumibile termine per la messa a regime dell'impianto, l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta, le esigenze per le quali si vuol procedere alla realizzazione dell'impianto, nonché le caratteristiche di collegamento al sistema elettrico nazionale.

3. Nel caso di gruppi elettrogeni la domanda per l'installazione e l'esercizio riporta le esigenze per le quali si vuol procedere alla installazione ed i dati circa il combustibile utilizzato, le caratteristiche del motore primo e la potenza elettrica espressa in kw.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la richiesta di autorizzazione è integrata con indicazione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico e corredata da una perizia giurata che attesti la qualità e la quantità delle emissioni inquinanti in atmosfera, la medesima è contestualmente inviata in copia anche ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, nonché alla regione competente per territorio che ne informa i comuni interessati.

Art. 3.

Fase istruttoria

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda di cui all'articolo 2, il concessionario delle attività riservate allo Stato nel settore elettrico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, invia le proprie motivate osservazioni indicando le condizioni cui, a suo avviso, le autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, al fine del coordinamento delle attività elettriche. Trascorso inutilmente detto termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede comunque agli ulteriori adempimenti.

2. Nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 2 i Ministeri dell'ambiente e della sanità, nonché le regioni e i comuni interessati, devono esprimere il parere di competenza entro novanta giorni. Il predetto termine è sospeso, in caso di richiesta di informazioni o documentazione aggiuntiva. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato convoca immediatamente apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, da tenersi entro trenta giorni. Alla conferenza dei servizi partecipano i Ministeri competenti, le regioni e i comuni territorialmente competenti e i rappresentanti dell'impresa su loro richiesta. Ove l'impianto sia assoggettato a valutazione di impatto ambientale, il Ministero dell'ambiente o la regione danno immediata comunicazione al Ministero procedente dell'avvio e della conclusione della procedura, unitamente alle relative determinazioni, ai fini della trasmissione del parere o eventuale convocazione della conferenza dei servizi.

3. Le determinazioni della Conferenza circa la domanda di autorizzazione presentata, le prescrizioni e le altre modalità esecutive da imporre al soggetto richiedente devono essere assunte all'unanimità tra i rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali, e dei comuni interessati. Nel caso in cui non venga raggiunta la prescritta unanimità, si procede ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 4.

Provvedimento di autorizzazione

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento dei pareri o dalle determinazioni assunte nella conferenza dei servizi secondo la disciplina di cui all'articolo 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, il provvedimento con cui rilascia o nega l'autorizzazione.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento provvede alla modifica dei regolamenti di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento.

Art. 5.

Titolarità degli impianti e uso dell'energia prodotta

1. Ai fini delle modifiche dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, che riguardano solo la titolarità dell'impianto stesso o l'uso dell'energia elettrica prodotta, non si applicano le procedure di cui agli articoli 2, comma 4, e 3, commi 2 e 3.

Art. 6.

Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia, limitatamente alla materia procedimentale dallo stesso disciplinata:

a) l'articolo 211, comma 2, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

b) gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

c) l'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, così come sostituito dall'articolo 20, comma 5, secondo capoverso, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

d) il terzo capoverso del numero 6) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, così come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n 9.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BINDI, *Ministro della sanità*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 24

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) nonché dei numeri 8 e 87 dell'allegato 1 alla stessa legge:

«8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia».

«ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 20, comma 8)

(Omissis).

8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione:

legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni.

(Omissis).

87. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali (gruppi elettrogeni):

legge 9 gennaio 1991, n. 9.

(Omissis)».

— Si riporta il testo degli articoli 20 e 24 della legge n. 9/1991 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali):

«Art. 20 *(Norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali).* — 1. Sostituisce con tre capoversi il terzo capoverso del n. 6 dell'art. 4, legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

2. Sono altresì ammessi scambi e cessioni tra enti locali e loro imprese, così come definite dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché tra società con partecipazione di enti locali e/o delle loro suddette imprese.

3. Restano valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le forniture di energia elettrica previste all'art. 6, D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165, per le quantità e i prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A quella data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente decrescente, secondo quanto disposto dall'art. 4, legge 7 agosto 1982, n. 529, nei successivi sei anni.

5. Sostituisce l'art. 10, D.L. 17 marzo 1980, n. 68.

6. È abrogato l'art. 13, D.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36, come modificato dall'art. 21, D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.

7. I limiti del 70 per cento di cui al n. 6), dell'art. 4, legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto, su istanza del concessionario con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Enel, sempreché non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'art. 3 della suddetta legge. Tale durata massima si applica anche per le concessioni prolungate a favore delle imprese degli enti locali ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102».

«Art. 24 *(Diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche).* — 1. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'art. 4, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni per le quali l'Enel abbia manifestato la volontà di non avvalersi della facoltà di subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell'art. 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma dell'art. 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione.

3. È abrogato l'art. 17 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

4. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel, ai sensi dell'art. 2, commi primo, secondo e terzo, della legge 7 agosto 1982, n. 529, ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma primo, della legge stessa, e di conseguente prolungamento delle concessioni, le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori delle acque, le condotte forzate e di scarico restano in proprietà delle imprese elettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici di energia elettrica titolari delle relative concessioni di derivazione idroelettrica sino al nuovo termine che sarà assegnato all'utenza.

5. Il secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1982, n. 529, si applica, oltre ai soggetti indicati nel primo comma del medesimo articolo, anche alle imprese autoproduttrici.

6. Nei casi di rinuncia dell'Enel ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento della durata della concessione è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Enel, per un periodo massimo di sessanta anni. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'Enel, sempreché non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'art. 3 della suddetta legge.

7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni».

— La legge n. 481/1995 reca «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 59/1997 citata nelle note al preambolo:

«Art. 1. — Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per «conferimento» si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per «enti locali» si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del princìpio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*, della presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;

b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;

e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;

f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradazione;

g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;

i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;

m) amministrazione della giustizia;

n) poste e telecomunicazioni;

o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;

p) ricerca scientifica;

q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;

r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;

b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;

c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;

e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente».

— Si riporta il testo dell'art. 14 del D.L. n. 333/1992 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359/1992 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica):

«Art. 14. — 1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle società da essi controllate, tutte le attività, nonché i diritti minerari attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a società a partecipazione statale, restano attribuiti a titolo di concessione ai medesimi soggetti che sono attualmente titolari.

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle amministrazioni competenti in conformità alle disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sarà stabilita dall'atto di concessione in conformità ai principi generali vigenti in materia.

3. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le concessioni di attività in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano già in vigore, sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra, modificarle o integrarle.

4-*bis*. Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le società per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di necessità e di urgenza, già spettanti agli enti originari».

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 1643/1962 (Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche):

«Art. 4. — Le norme di cui all'art. 2 sui trasferimenti disposti dal quarto comma dell'art. 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) dalle imprese assoggettate a trasferimento, che esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente nazionale riterrà il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse ed i relativi rapporti giuridici. Saranno previste le modalità per l'esecuzione del trasferimento, nonché quelle per la separazione e la restituzione, agli aventi diritto, dei beni non ritenuti.

L'Ente dovrà decidere circa i beni da restituire entro centottanta giorni dalla esecuzione del trasferimento.

Ciascuna impresa assoggettata a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio nominato dall'Ente nazionale e fino a quando l'Ente nazionale stesso non disponga diversamente;

2) per le imprese che non esercitano in via esclusiva o principale le attività di cui al primo comma dell'art. 1, saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale del complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività stesse e dei relativi rapporti giuridici;

3) la classificazione delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) sarà operata con riferimento alla organizzazione ed alla consistenza delle imprese stesse alla data del 31 dicembre 1961;

4) alle imprese gestite da enti pubblici si applicherà la disciplina contenuta nei numeri 1), 2) e 3); gli enti pubblici che gestiscono in via esclusiva le attività indicate nel primo comma dell'art. 1 saranno disciolti; si provvederà altresì al riordinamento degli enti pubblici che non esercitano in via esclusiva le attività sopradette ed alle necessarie modifiche delle attuali norme ad essi relative, adeguandole ai compiti che rimangono attribuiti ai medesimi in base a criteri di semplificazione amministrativa.

Sarà prevista la nomina di amministratori straordinari per la gestione degli enti: la nomina sarà fatta dal Ministro per l'industria e il commercio a tempo determinato, sentiti l'Ente nazionale ed i Ministri eventualmente competenti secondo le norme sull'ordinamento dei singoli enti.

Saranno stabilite le modalità per il trasferimento all'Ente nazionale di quanto attiene alle attività di cui al primo comma dell'art. 1, esercitate direttamente dall'amministrazione delle FF.SS e dalle imprese in cui l'amministrazione delle FF.SS ha partecipazione; saranno altresì stabilite le modalità per la fornitura dell'energia alla stessa amministrazione con riferimento all'incidenza degli oneri attuali;

5) gli enti locali che esercitano, a mezzo delle imprese di cui testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, le attività di cui al primo comma dell'art. 1, l'Ente autonomo del Flumendosa e l'Ente autonomo per il Volturno potranno ottenere dall'Ente nazionale, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, la concessione dell'esercizio di attività menzionate al primo comma dell'art. 1, purché ne facciano richiesta entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Saranno determinate le modalità per il rilascio delle concessioni e per l'approvazione dei capitolati relativi, allo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'Ente nazionale dalla presente legge.

Le imprese per le quali sia richiesto dagli enti di cui sopra il trasferimento all'Ente nazionale e le imprese per le quali non sia stata richiesta, o non sia stata ottenuta la concessione predetta, sono soggette a trasferimento secondo le disposizioni contenute nei numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, in quanto applicabili.

Le disposizioni di cui al presente n. 5) si applicano agli enti istituiti dalle regioni a statuto speciale e all'Ente siciliano di elettricità, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2; la richiesta delle concessioni sarà fatta dalle rispettive amministrazioni regionali ed il rilascio delle concessioni sarà accordato sentite le amministrazioni regionali stesse.

Saranno previste le norme per il subingresso dell'Ente nazionale in tutti i rapporti giuridici dei consorzi fra comuni e province, costituiti anteriormente al 1° gennaio 1962, ai fini di concessioni idroelettriche o promiscue;

6) non sono soggette a trasferimento:

a) le imprese che producono energia elettrica destinata a soddisfare i fabbisogni inerenti ad altri processi produttivi esplicati dalle imprese stesse o da imprese che risultino consorziate o consociate alla data del 31 dicembre 1961, purché il fabbisogno superi il 70 per cento dell'energia prodotta mediamente nel triennio 1959-1961;

b) le imprese autoproduttrici che abbiano già costruito, alla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi impianti elettrici destinati a soddisfare il fabbisogno di attività produttive programmate anteriormente al 31 dicembre 1961 in base a documentazioni aventi data certa, se entro tre anni dalla data del 1° gennaio 1963 pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta.

Le imprese di cui alle lettere *a)*, e *b)* sono trasferite allorché il fabbisogno non abbia superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta.

È consentita alle imprese, con le modalità di cui ai due successivi capoversi, la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilità con le finalità di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economico-produttiva del collegamento tra le società di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi.

Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilità tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati.

Sono escluse dall'esonero le attività di cui al primo comma dell'art. 1 esercitate dalla società per azioni Terni: nei limiti della quantità di energia elettrica consumata per le attività esercitate dalla società Terni al 1961 o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità di fornitura, ivi compreso il prezzo dell'energia stessa, tenuto conto delle condizioni applicate alle suddette attività mediamente nel triennio 1959-1961.

Saranno altresì integralmente trasferite all'Ente nazionale le attività della società per azioni Larderello;

7) il limite del 70 per cento non si applica per le centrali a recupero rispondenti ad esigenze tecniche e che siano autorizzate dal comitato di Ministri;

8) non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-1960 più di 15 milioni di chilowattore per anno. Le medesime imprese saranno soggette a trasferimento all'Ente nazionale allorché l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avrà per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno.

Tale limite è elevato a 20 milioni di kwh per le imprese che operano nelle piccole isole.

Per le altre imprese l'elevazione del limite fino 40 milioni di kwh annui è consentita quando l'energia elettrica eccedente i 15 milioni i kwh proviene da fonte diversa da idrocarburi. L'autorizzazione è concessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla presentazione della domanda, a condizione che le imprese produttrici presentino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano di trasformazione degli impianti la cui realizzazione non potrà comunque protrarsi oltre due anni dall'approvazione dello stesso.

Resta fermo che, ad eccezione delle imprese che operano nelle piccole isole, l'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori può essere riconosciuta proquota sulla base dei provvedimenti vigenti in materia entro e non oltre i 15 milioni di kwh annui;

9) nel trasferimento previsto dal quarto comma dell'art. 1, sono comprese, con tutti gli obblighi e i diritti relativi, le concessioni e autorizzazioni amministrative in atto attinenti la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, nonché le concessioni minerarie utilizzate per la produzione di energia elettrica. Le concessioni di derivazioni per forza motrice trasferite all'Ente nazionale e quelle accordategli dopo la sua costituzione a norma del regio decreto 11 dicembre 1933, numero 1775, non hanno scadenza e quindi non si applicano ad esse i termini di durata previsti negli articoli 22, 23, 24, del suddetto decreto: sono abrogati il terzo ed il quarto comma dell'art. 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

10) i trasferimenti di cui al presente articolo sono attuati con decreti aventi valore di legge ordinaria, con i quali potranno essere individuati anche i beni ed i rapporti trasferiti all'Ente nazionale; tali decreti saranno emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o con l'osservanza dei principi e criteri direttivi sopra indicati.

I decreti di trasferimento delle imprese di cui alla lettera *b)* del n. 6) che non pervengono alla utilizzazione di più del 70 per cento del totale dell'energia prodotta saranno emanati entro il 30 giugno 1966.

Il trasferimento delle imprese di cui alle lettere *a)* e *b)* del n. 6) che non abbiano superato per tre anni consecutivi il 70 per cento dell'energia prodotta sarà dichiarato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio;

11) i trasferimenti previsti dal presente articolo hanno effetto dalla data che sarà indicata nei decreti di cui all'art. 2, comunque non anteriormente al 1° gennaio 1963».

— Si riporta il testo dell'art. 21 della legge n. 9/1991, citata nelle note al preambolo:

«Art. 21 *(Società commerciali e imprese elettriche degli enti locali)*. — 1. Alle imprese elettriche degli enti locali che ne abbiano fatto richiesta entro il termine previsto dall'art. 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'Enel rilascia la concessione di esercizio delle attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica sulla base di convenzioni da stipularsi con riferimento ad una convenzione-quadro tra l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate.

2. La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole imprese sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Lo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le parti, emana, con proprio decreto, la convenzione-quadro qualora essa non sia stata stipulata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nella convenzione-quadro devono essere previsti i diritti e i doveri delle parti, le modalità relative all'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonché le cause di decadenza delle concessioni. La convenzione-quadro deve anche definire i criteri destinati a regolare, in sede di convenzione con le singole aziende, le cessioni, gli scambi ed i vettoriamenti, tra le imprese concessionarie, dell'energia elettrica da esse prodotta.

4. In mancanza di accordo tra l'Enel e le singole imprese, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e le aziende municipalizzate, dispone con proprio decreto la convenzione di cui al presente articolo tra l'Enel e le aziende municipalizzate che abbiano presentato nei termini prescritti la relativa richiesta.

5. In caso di non ottenimento della concessione per manifesta e comprovata inidoneità dell'impresa ad espletare il servizio, che sarà valutata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate,

nonché nei casi di decadenza o di rinunzia, i beni e i rapporti giuridici attinenti all'impresa sono trasferiti all'Enel dalla data di emanazione del decreto ministeriale di trasferimento, con le modalità e con gli indennizzi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138), intendendosi tuttavia i valori riferiti alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della emanazione del predetto decreto ministeriale.

6. Per le imprese indennizzabili a stima, ai sensi del n. 4) dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 1° luglio 1966, n. 509, quando l'indennizzo non superi l'importo di un miliardo di lire; in tal caso il pagamento dell'indennizzo e effettuato in due semestralità.

7. Con il rilascio della concessione le imprese elettriche degli enti locali concorrono con l'Enel, nell'ambito del settore pubblico dell'energia elettrica, al conseguimento dei fini di utilità generale di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni.

8. Le concessioni di esercizio di attività elettriche gia rilasciate dall'Enel alla data di entrata in vigore della presente legge saranno sostituite da nuove concessioni da rilasciarsi in base a quanto previsto nel presente articolo.

9. Tra l'Enel e gli enti locali o loro imprese possono essere costituiti consorzi, oltre che società per azioni, per le finalità e sotto l'osservanza delle condizioni e modalità, in quanto applicabili, di cui all'art. 34.

10. Sono abrogati l'art. 1, n. 5), e l'art. 2, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, l'art. 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

11. Le società, le aziende e gli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono sottoporre a società di revisione i rispettivi bilanci redatti conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione dei modelli allegati alla legge 4 marzo 1958, n. 191, e devono trasmetterli entro trenta giorni dall'approvazione alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione che li inviano, entro i successivi novanta giorni corredati da una propria relazione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191.

12. Per i bilanci riferiti agli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, le società, le aziende e gli enti di cui al medesimo comma 11 ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove non vi abbiano già provveduto, non sono più tenuti agli adempimenti previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 191».

— Si riporta il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 203/1988 (Attuazione delle direttive CEE, numeri 80/779, 82/884 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 - *G.U.* n. 140 s.o. del 16 giugno 1988):

«Art. 17. — 1. L'art. 6 non si applica alle centrali termoelettriche e alle raffinerie di olii minerali.

2. Le autorizzazioni di competenza del Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, previste dalle disposizioni vigenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, sono rilasciate previo parere favorevole dei Ministri dell'ambiente e della sanità, sentita la regione interessata. Dopo l'approvazione del piano energetico nazionale, per le centrali di nuova installazione saranno applicate, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto, le procedure definite nell'ambito del piano medesimo.

3. Il parere di cui al comma 2 è comunicato alla regione e al sindaco del comune interessato.

4. Le misure previste dall'art. 8, comma 3, secondo periodo, e dell'art. 10 sono adottate, a seguito di rapporto della regione, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità.

5. Con la procedura prevista dal comma 4 sono adottati i provvedimenti previsti dall'art. 13, commi 1, 2 e 4».

— Si riporta il testo dell'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 22/1997 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio - *G.U.* n. 38 s.o. del 15 febbraio 1997):

«Art. 22 *(Piani regionali)*. — 1. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del D.P.R. 25 luglio 1991 (Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989):

«Art. 2. — 1. Le attività di cui all'allegato 1 sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione.

2. Le regioni possono prevedere che i titolari delle attività di cui all'allegato 1 comunichino alle autorità competenti la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto.».

— Si riporta il testo dell'allegato IV del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377):

«Allegato IV

Procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas

Art. 1. — 1. La localizzazione e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di nuove centrali termoelettriche e turbogas, da installare sulla terra ferma o nelle acque territoriali, nonché l'autorizzazione delle modifiche delle centrali termoelettriche esistenti, da effettuarsi da parte dell'Enel, sono regolate dalle seguenti norme emanate in applicazione del secondo periodo del comma 2 e l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 2. — 1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato valgono le definizioni che seguono:

a) sezione di centrale termoelettrica: sistema coordinato per convertire, attraverso la produzione di vapore, l'energia termica dei combustibili in energia elettrica; esso consiste essenzialmente in generatore di vapore, turbina, ciclo rigenerativo, alternatore, trasformatore, circuito di raffreddamento, sistema logistico per l'approvvigionamento dei combustibili ed altri componenti;

b) centrale termoelettrica: complesso di una o più sezioni termoelettriche;

c) ampliamento di centrale termoelettrica: una o più sezioni termoelettriche da realizzare in area contigua alla centrale esistente;

d) sezione di centrale turbogas: sistema coordinato per convertire, attraverso un ciclo ad aria, l'energia termica dei combustibili in energia elettrica; esso consiste essenzialmente in turbina a gas, alternatore e trasformatore;

e) centrale turbogas: complesso di una o più sezioni turbogas;

f) modifica del progetto di massima autorizzato con il decreto di cui all'art. 11 o della centrale termoelettrica esistente: variazione consistente in incrementi della potenza elettrica delle sezioni esistenti, anche con turbogas in combinazione o meno con la centrale termoelettrica, e/o variazione che comporti immissione di nuove sostanze estranee nell'ambiente e/o variazione che implichi occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza della centrale.

Art. 3. — 1. I programmi pluriennali dell'Enel sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal CIPE.

2. In detti programmi saranno in particolare indicati:

a) le aree geografiche nelle quali sia opportuno realizzare le nuove centrali termoelettriche e/o l'ampliamento di quelle esistenti, nonché le altre centrali di produzione di energia elettrica, tenendo conto del fabbisogno energetico di tali aree, anche in relazione alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese, nonché della ubicazione delle fonti energetiche nazionali;

b) i combustibili per le centrali termoelettriche, tenendo conto della necessaria diversificazione delle fonti di energia.

Art. 4. — 1. L'Enel, sulla base dei programmi pluriennali approvati dal CIPE, tenendo conto degli indispensabili requisiti tecnici connessi con le centrali termoelettriche da realizzare, effettua gli studi relativi a ciascun sito che intende proporre per la predisposizione della documentazione di cui al comma 4.

2. L'Enel informa dell'avvio dei predetti studi il Ministero dell'ambiente, il Ministero della difesa, la regione, la provincia e il comune territorialmente interessati, nonché, per quanto riguarda le centrali in acque territoriali, il Ministero della marina mercantile, per consentire ai medesimi di formulare eventuali preliminari osservazioni.

3. Ove sia necessario introdursi nella proprietà privata per reperire elementi occorrenti per la redazione dello studio di impatto ambientale, si applicano gli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il prescritto avviso ai proprietari sarà dato direttamente dall'Enel.

4. L'Enel, al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all'art. 11, propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ciascuna centrale termoelettrica il sito ritenuto idoneo, presentando il progetto di massima della centrale stessa o del relativo ampliamento, il progetto di massima delle opere connesse e delle infrastrutture portuali, fluviali, stradali e ferroviarie ritenute necessarie, lo studio di impatto ambientale secondo lo schema predisposto dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5 ed il rapporto di sintesi del medesimo studio.

5. Identica documentazione è inviata dall'Enel al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente interessati.

6. L'Enel stesso dà notizia della presentazione del progetto della centrale sul più diffuso quotidiano locale e su uno nazionale, mentre regione, provincia e comune mettono a disposizione la documentazione presentata dall'Enel.

Art. 5. — 1. Il Ministro dell'ambiente stabilisce lo schema in base al quale debbono essere predisposti gli studi di impatto ambientale di cui all'art. 4, nonché i criteri per formulare il giudizio finale di compatibilità ambientale di cui all'art. 8.

Art. 6. — 1. Il Ministro dell'ambiente, sulla base della documentazione ricevuta dall'Enel e di cui all'art. 4, promuove ed attua la valutazione di impatto ambientale della centrale termoelettrica, o del relativo ampliamento, effettuando la istruttoria tecnica e svolgendo l'inchiesta pubblica.

2. Il Ministero dell'ambiente provvede all'istruttoria tecnica anche richiedendo i pareri del Ministero per i beni culturali e ambientali, del Ministero della sanità, del Ministero dei lavori pubblici, della regione, della provincia e del comune territorialmente interessati ed eventualmente del Ministero della marina mercantile e del Ministero dei trasporti, che debbono essere forniti entro il termine di novanta giorni.

3. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali connesse con l'istruttoria tecnica, il Ministero dell'ambiente si avvale della commissione per le valutazioni d'impatto ambientale, integrata da esperti scelti nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL, dell'ENEA, dell'ENEA-DISP, del CNR, dei vigili del fuoco e da tre esperti designati dalle regioni interessate.

4. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti, o mancanti entro il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministro dell'ambiente, convoca una Conferenza dei servizi costituita dai rappresentanti degli enti ai quali è stato chiesto il parere di cui al comma 2, del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, all'esito della medesima Conferenza, adotta le proprie decisioni circa i pareri sfavorevoli, quelli discordanti, nonché sugli atti mancanti, comunque entro il termine di cui all'art. 8, comma 1.

5. Alle riunioni della commissione per le valutazioni di impatto ambientale ed alla Conferenza dei servizi partecipa, a titolo consultivo, l'Enel.

Art. 7. — 1. L'inchiesta pubblica ha luogo, contemporaneamente all'istruttoria tecnica, nel comune in cui è proposta l'ubicazione della centrale, oppure, se sono interessati più comuni, nel capoluogo di provincia, sotto la presidenza di un magistrato della giurisdizione amministrativa con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato. Lo stesso è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il presidente della regione interessata, subito dopo la presentazione da parte dell'Enel degli atti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4.

2. Il presidente dell'inchiesta pubblica è assistito da tre esperti designati dal Ministero dell'ambiente e da tre esperti, di comprovata competenza nel settore, designati rispettivamente dalla regione, dalla provincia e dal comune interessati, alla cui nomina si provvede con il medesimo provvedimento di cui al comma 1.

3. Chiunque ne abbia interesse può fornire, nel termine di quarantacinque giorni, a pena di decadenza, dalla pubblicazione di cui all'art. 4, comma 6, contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti l'installazione della centrale sul sito proposto e le sue conseguenze sul piano ambientale.

4. Il presidente dell'inchiesta pubblica decide, in base agli argomenti trattati, sull'ammissibilità delle memorie e può svolgere audizioni con gli enti ed i privati che hanno presentato le memorie ammesse.

5. L'Enel può presentare osservazioni alle memorie presentate.

6. Entro tre mesi dall'avvenuta pubblicazione sui quotidiani da parte dell'Enel, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie presentate e le osservazioni dell'Enel, con una relazione di sintesi delle attività svolte.

Art. 8. — 1. Il Ministro dell'ambiente definisce l'istruttoria tecnica di cui all'art. 6 entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto di cui ai comma 4 dell'art. 4.

2. Lo stesso Ministro dell'ambiente, entro i quindici giorni successivi al termine dell'istruttoria tecnica di cui al comma 1, invia richiesta di parere alla regione interessata, la quale dovrà renderlo entro i successivi trenta giorni, sentito il comune territorialmente competente, anche relativamente agli aspetti di natura urbanistica.

3. Il Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dal termine dell'istruttoria tecnica, sulla base della stessa, delle risultanze dell'inchiesta pubblica e del parere della regione, formula il giudizio finale di compatibilita ambientale, precisando le eventuali prescrizioni per l'esecuzione del progetto della centrale e delle relative infrastrutture.

4. Il giudizio finale di compatibilità ambientale viene comunicato ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni culturali e ambientali, della sanità, dei lavori pubblici, della marina mercantile, dei trasporti, alla regione, alla provincia, al comune ed all'Enel.

5. Decorso il predetto termine di sessanta giorni, di cui al comma 3, senza che il Ministro dell'ambiente si sia pronunciato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proseguire la procedura autorizzativa della centrale proposta, ai sensi del comma 3 dell'art. 11.

Art. 9. — 1. L'Enel, contemporaneamente alla procedura di cui agli articoli 6, 7 e 8, svolge l'istruttoria sugli interventi socio-economici connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta

e definisce i relativi accordi con la regione, la provincia ed il comune per gli oneri da assumere a carico dell'Enel e delle altre parti contraenti.

2. L'Enel con tali accordi, oltre a disciplinare la corresponsione del contributo di cui all'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, può assumere oneri per interventi di natura infrastrutturale e di riequilibrio economico e ambientale connessi con la costruzione e l'esercizio della centrale proposta.

3. L'Enel entro centottanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 4, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le risultanze dell'istruttoria e gli accordi che siano stati definiti sugli interventi socio-economici con la regione, la provincia ed il comune.

4. La mancanza della definizione degli accordi socio-economici non impedisce la prosecuzione della procedura autorizzativa.

5. L'efficacia degli accordi definiti rimane condizionata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11.

Art. 10. — 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ricevuta la documentazione presentata dall'Enel di cui all'art. 4, chiede i pareri del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, che debbono essere forniti entro il termine di novanta giorni.

2. In mancanza di risposta entro novanta giorni, i pareri si intendono favorevoli.

Art. 11. — 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro i quindici giorni successivi all'ultimo degli adempimenti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, localizza ed autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale termoelettrica, o del suo ampliamento, secondo il progetto di massima proposto ed il giudizio finale di compatibilità ambientale, indicando le relative prescrizioni, anche per gli impegni di natura socio-economica a carico dell'Enel non ancora definiti con la regione, la provincia ed il comune.

2. Tra i predetti impegni di natura socio-economica possono essere indicati nello stesso decreto quelli per i quali l'Enel deve anticipare il finanziamento per conto dello Stato e/o degli enti pubblici competenti.

3. Se il parere della regione di cui al comma 2 dell'art. 8 è stato negativo o comunque non è stato espresso entro i trenta giorni successivi alla richiesta, o nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 8, può provvedersi alla localizzazione, sotto il profilo urbanistico ed ambientale, della centrale proposta, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, autorizza la costruzione e l'esercizio della centrale proposta, indicando le necessarie prescrizioni anche per gli aspetti ambientali ove si sia proceduto in assenza del giudizio finale di compatibilità ambientale e delle relative prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 8.

Art. 12. — 1. Il provvedimento di localizzazione, di cui all'art. 11, emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dal Presidente del Consiglio dei Ministri, assume valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e, anche in presenza di vincoli di qualsiasi genere riguardanti il territorio interessato dall'insediamento, ha effetto di variante del piano regolatore comunale e del piano regolatore portuale e dell'area sviluppo industriale e sostituisce la concessione edilizia comunale, nonché i provvedimenti previsti dalla seguente normativa:

art. 9, legge 10 maggio 1976, n. 319 (scarico acque);

art. 14, legge 24 dicembre 1979, n. 650 (scarico acque);

art. 48, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (igiene del lavoro);

art. 17, legge 24 dicembre 1976, n. 898 (servitù militare);

art. 714, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (segnalazione ostacoli al volo);

art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, e art. 82, comma nono, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come introdotto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (costruzione in zone di particolare interesse paesistico);

art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349 (parere di conformità ambientale);

art. 55, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (costruzione in fascia di rispetto);

art. 221, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (licenza di agibilità comunale);

art. 216, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (attivazione impianto industriale).

Art. 13. — 1. Le modifiche del progetto di massima autorizzato con il decreto di cui all'art. 11 debbono essere autorizzate, ai fini della costruzione e dell'esercizio, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato su istanza dell'Enel, in adempimento dei commi successivi.

2. Una apposita commissione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, della sanità e dei lavori pubblici, valuta le modifiche richieste ed eventualmente indica i Ministeri, tra quelli interessati dalla procedura e di cui agli articoli 6, comma 2, e 10, che debbono rilasciare il parere ai fini dell'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Nel caso di pareri sfavorevoli, discordanti o mancanti, entro il termine di novanta giorni dall'istanza dell'Enel, si applica il comma 4 dell'art. 6.

4. Le modifiche del progetto di massima autorizzato che implicano occupazioni di aree esterne a quelle di pertinenza della centrale vengono autorizzate, attuando la procedura di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della regione interessata, la quale dovrà renderlo sentito il comune territorialmente competente.

5. Se il parere della regione è negativo o comunque non è espresso entro novanta giorni dal ricevimento da parte della regione della richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 11.

6. L'autorizzazione alle modifiche ottenuta ai sensi del presente articolo ha gli effetti di cui all'art. 12.

Art. 14. — 1. Si applica l'art. 13 anche alla costruzione e all'esercizio di:

a) modifiche delle centrali turbogas;

b) modifiche delle centrali termoelettriche esistenti;

c) modifiche delle centrali termoelettriche in costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

2. Per le modifiche comportanti incrementi di potenza elettrica e per la costruzione di centrali turbogas si applica l'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

3. Le modifiche che non rientrano nella definizione di cui all'art. 2 non richiedono per la loro esecuzione né le autorizzazioni di cui alle presenti disposizioni, né la concessione edilizia comunale, né altre autorizzazioni previste dalla legislazione regionale.

Art. 15. — 1. Le amministrazioni pubbliche debbono adottare gli atti d'intesa, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e i pareri di rispettiva competenza, non previsti dalle presenti disposizioni, entro il termine di giorni novanta a decorrere dalla data della relativa richiesta.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1 o in presenza di atti sfavorevoli, si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 6.

Art. 16. — 1. I pareri espressi in base alle presenti disposizioni si intendono sostitutivi di quelli previsti dalle particolari autorizzazioni prescritte per le seguenti opere o attività dalla normativa a fianco di ciascuna indicata:

a) deposito olii combustibili ed oleodotto (legge 8 febbraio 1934, n. 367; regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303);

b) opere di presa e scarico acqua di raffreddamento (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285);

c) opere portuali (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328).

Art. 17. — 1. Per la messa in esercizio delle centrali termoelettriche, delle centrali turbogas e delle relative modifiche che comportano immissione di nuove sostanze estranee nell'ambiente, nonché per le attività di controllo, si applicano gli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, così come modificati dall'art. 17 del medesimo decreto.

2. Con riferimento all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, l'autorità competente per il controllo è la provincia.

Art. 18. — 1. Per le centrali termoelettriche da installare nelle acque territoriali le presenti disposizioni si applicano con le seguenti modifiche:

a) gli enti territorialmente competenti ai fini degli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 si identificano nella regione prospiciente la zona delle acque territoriali interessata dalla centrale termoelettrica e nel comune sul cui territorio insistono le opere accessorie e provvisionali al progetto;

b) gli altri articoli delle presenti disposizioni si intendono modificati conseguentemente.

Art. 19. — 1. Sono fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano.

Art. 20. — 1. Le presenti disposizioni non si applicano, con eccezione degli articoli da 12 a 16, alle centrali termoelettriche e turbogas autorizzate, alla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni, con decreto di cui all'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 880».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 14 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359/1992, vedi note all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 203/1988, vedi note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 14 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359/1992, vedi note all'art. 1.

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-*bis*. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-*bis* e 4.

2-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3-*bis*. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4-*bis*. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 citata nelle note all'art. 3:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro compe-

tenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 211, comma 2, del R.D. n. 1175/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici):

«Art. 211. — Sono sottoposti ad autorizzazione governativa i nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica destinata alla distribuzione, nonché l'ampliamento degli impianti termici esistenti destinati allo stesso scopo. L'autorizzazione, per gli impianti la cui potenza sia superiore a 5000 kW è data dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto col Ministro per i lavori pubblici; negli altri casi è data dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del genio civile».

— Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 del D.P.R. n. 342/1965 (Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica):

«Art. 17. — Le imprese di cui all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per costruire nuovi impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione e modificare impianti esistenti, devono farne motivata richiesta all'Ente nazionale per l'energia elettrica. corredata di necessari elementi tecnico-economici e del piano finanziario.

Qualora l'Ente nazionale per l'energia elettrica, entro il termine di sessanta giorni, non esprima un motivato diniego, la richiesta si intende accolta».

«Art. 18. — Le domande presentate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per concessioni relative a derivazioni idroelettriche e le domande di autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica comunque prodotta, nonche di teletrasmissione al servizio degli impianti stessi, sono comunicate in copia all'Ente nazionale per l'energia elettrica dalle amministrazioni competenti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni.

Entro trenta giorni l'Ente nazionale per l'energia elettrica comunica alle suddette amministrazioni le sue osservazioni, indicando le condizioni cui, a suo avviso, le concessioni e le autorizzazioni dovrebbero essere vincolate, ai fini del coordinamento delle attività elettriche».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del D.L. n. 68/1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178/1980 citata nelle note al preambolo:

«Art. 10. — 1. L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonché negli ospedali e nelle case di cura, non sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, purché siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

2. Non sono altresì soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge di cui al comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, di potenza nominale non superiore a 500 kW, purché siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

3. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio».

— Per il testo del n. 6) dell'art. 4 della legge n. 1643/1962 vedi note all'art. 1.

98G0098

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Salve.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Salve (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, nonché dal sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Salve (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Romolo Gusella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Salve (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 17 febbraio 1998, da undici membri del corpo consiliare, nonché dal sindaco.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Lecce, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 465/13.1/Gab. del 18 febbraio 1998,la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Salve (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Romolo Gusella.

Roma, 6 marzo 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A2264

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Trentinara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Trentinara (Salerno) ed il sindaco nella persona del signor Enrico Carlone;

Considerato che, con sentenza emessa dal tribunale di Salerno e confermata dalla Corte di appello di Salerno il 18 dicembre 1997, il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trentinara (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Trentinara (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Enrico Carlone.

Successivamente, con sentenza emessa dal tribunale di Salerno in data 15 luglio 1997 e confermata dalla Corte di appello di Salerno con pronuncia del 18 dicembre 1997, il citato amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, ricorrendo una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 3, comma 1, n. 4), della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trentinara (Salerno).

Roma, 26 febbraio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A2265

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Sabaudia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sabaudia (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da quattordici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sabaudia (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Angelo Di Caprio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sabaudia (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si é venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 30 gennaio 1998, da quattordici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Latina, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 145/Gab. del 31 gennaio 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sabaudia (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Angelo Di Caprio.

Roma, 26 febbraio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A2266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1998.

Nomina a Sottosegretario di Stato al lavoro e previdenza sociale del prof. Alessandro Garilli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Alessandro Garilli è nominato sottosegretario di Stato al lavoro e previdenza sociale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1998
Atti di Governo registro n. 113, foglio n. 2

98A2434

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1998.

Nomina a Sottosegretario di Stato all'interno dell'on. Lucio Testa, deputato al Parlamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. Lucio Testa, deputato al Parlamento è nominato sottosegretario di Stato all'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1998
Atti di Governo registro n. 113, foglio n. 1

98A2435

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997.

Criteri per la determinazione dei compensi ai commissari straordinari nominati per l'accelerazione dei lavori e delle opere ai quali lo Stato contribuisce.

Il PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13, comma 7-*bis*, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Considerata l'esigenza di stabilire i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 13 della citata legge n. 135;

Ritenuta l'opportunità di assumere come elemento di base per la determinazione del compenso l'ammontare della spesa prevista per le opere da realizzare, in quanto tale criterio consente trasparenza ed omogeneità di trattamento;

Ritenuta, altresi, la necessità di porre un limite massimo di compenso globalmente spettante ad un medesimo commissario straordinario in caso di pluralità di incarichi;

Ritenuto, inoltre, che il compenso debba essere riconosciuto solo quando la ripresa dei lavori è avvenuta in seguito alle iniziative assunte dal commissario straordinario o quando è stato disposto il definanziamento, e che l'incarico affidato debba intendersi espletato con la presentazione della relazione finale, con la quale si attesta l'avvenuta consegna dei lavori, la ripresa dei lavori interrotti o è formulata la proposta di definanziamento dell'opera con l'ulteriore distinzione tra l'ipotesi di accoglimento e quella di rigetto della proposta;

Ritenuto, infine, che debba essere in ogni caso corrisposto ai commissari il trattamento di missione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il compenso da corrispondere ai commissari straordinari per l'accelerazione delle opere e dei lavori, di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è stabilito sulla base della tabella allegata al presente decreto. Le aliquote si applicano per scaglioni di imposta.

2. Per la determinazione del compenso di cui al comma 1 si fa riferimento all'importo lordo dell'intera spesa prevista a base d'asta per l'esecuzione delle opere o dei lavori, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

3. L'ammontare massimo del compenso complessivamente spettante ad un medesimo commissario straordinano in caso di pluralità di incarichi di cui al comma 1 è fissato in lire 200 milioni.

Art. 2.

1. Il compenso di cui all'art. 1 è subordinato alla circostanza che i lavori, oggetto dell'incarico, siano iniziati o ripresi a seguito delle iniziative assunte dal commissario straordinario ovvero all'accoglimento, da parte dell'amministrazione competente, della proposta di definanziamento di cui all'art. 13, comma 5, della legge citata in premessa. Se la proposta non è accolta, al commissario può essere riconosciuta, a titolo di indennità per l'attività svolta, la somma forfettaria di lire cinque milioni, in considerazione dell'attività di accertamento e di relazione effettivamente svolta dal commissario stesso. In tutti i casi l'incarico del commissario straordinario si intende espletato con la presentazione della relazione finale di cui all'art. 3.

2. Ai commissari straordinari compete, inoltre, il trattamento economico di missione nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente per i dirigenti generali dello Stato di livello *C*. Alla liquidazione di detto trattamento provvede l'amministrazione di cui al comma 1 dell'art. 3; al pagamento provvedono le amministrazioni che amministrano le risorse finanziarie destinate all'esecuzione delle opere.

Art. 3.

1. Terminato l'incarico, i commissari straordinari redigono una relazione finale sullo stato delle opere, sulle iniziative adottate per la soluzione dei problemi che condizionano la prosecuzione delle opere stesse e sull'esito di dette iniziative. La relazione è presentata al Ministero che ha proposto l'inserimento dell'opera nell'elenco di cui all'art. 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997; il Ministero riferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e propone a quest'ultima la liquidazione del relativo compenso.

2. Al pagamento delle somme di cui al comma 1 provvedono i soggetti e gli organi che amministrano le risorse finanziarie destinate all'esecuzione delle opere.

Art. 4.

1. L'onere conseguente all'applicazione del presente decreto grava sui fondi stanziati per le opere commissariate.

Roma, 5 dicembre 1997

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 139

TABELLA PER IL CALCOLO DEI COMPENSI DEI COMMISSARI STRAORDINARI
DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 135/1997

Scaglioni importi contrattuali lavori		
Valore minimo	Valore massimo	Compenso
L. 0	L. 5.000.000.000	L. 20.000.000
L. 5.000.000.001	L. 15.000.000.000	L. 20.000.000 + 0,002 dell'importo eccedente 5.000.000.000
L. 15.000.000.001	L. 30.000.000.000	L. 40.000.000 + 0,001 dell'importo eccedente 15.000.000.000
L. 30.000.000.001	L. 50.000.000.000	L. 55.000.000 + 0,0005 dell'importo eccedente 30.000.000.000
L. 50.000.000.001	L. 100.000.000.000	L. 65.000.000 + 0,0004 dell'importo eccedente 50.000.000.000
L. 100.000.000.001	L. 150.000.000.000	L. 85.000.000 + 0,0003 dell'importo eccedente 100.000.000.000
L. 150.000.000.001	L. 200.000.000.000	L. 100.000.000 + 0,0002 dell'importo eccedente 150.000.000.000
Oltre L. 200.000.000.000		L. 110.000.000 + 0,0002 dell'importo eccedente

98A2307

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 26 febbraio 1998.

Modificazione dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara, in Ferrara.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo numero 356/90, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara;

Vista la delibera del 15 gennaio 1998 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 7, 11 e 22 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 2, 7, 11 e 22 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 2.

Comma 1.

Scopo

Nella continuità dello scopo originario e nell'intento di incentivare lo sviluppo sociale ed economico del territorio, *con riferimento principale a quello* nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Ferrara e zone confinanti, la Fondazione persegue *scopi di interesse pubblico e di utilità sociale, preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e cultura e della sanità, mantenendo le originarie finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli, nonché quelle di pubblica utilità.*

La Fondazione, *in particolare,* persegue e promuove *le seguenti finalità* attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più idonee:

... *(Omissis)* ...

(Omissis).

Comma 4.

Operazioni varie

La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento nazionale ed internazionali, sia di natura pubblica che privata.

La Fondazione, con riguardo alle azioni della società bancaria alla stessa rivenienti dal conferimento, rispetta i limiti e le prescrizioni di cui all'art. 13 commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 356/90.

Art. 7.

La qualità di socio si acquista:

Comma 1.

Soci elettivi

a) con la elezione da parte dell'Assemblea, *su proposta* del consiglio di amministrazione o di n. 40 soci, depositata presso la sede della Fondazione *nei termini e con le modalità previste al successivo terzultimo comma del presente articolo,* con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti in assemblea, purché rappresentino almeno la metà più uno dei soci intervenuti e rappresentati; nel computo dei votanti non si terrà conto degli astenuti;

... *(Omissis).* ...

(Omissis).

Comma 3.

Soci designati da enti ed organismi economico-professionale e da istituzioni culturali

c) con dichiarazione del consiglio di amministrazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente statuto, su designazione dei seguenti enti, organismi ed istituzioni con sede legale ed operanti in Ferrara o provincia:

... *(Omissis).* ...

Ordine degli avvocati, 1 socio.

... *(Omissis).* ...

Comma 4.

Accertamento per i soci

Il consiglio di amministrazione *entro il 31 marzo ed il 30 settembre di* ogni anno accerta il numero dei soci da nominare per ognuna delle categorie di cui alle lettere *e) b)* e *c)* del primo comma del presente articolo e invita i soci, gli enti e le amministrazioni, a designare le persone da proporre a socio nel numero necessario.

Le proposte di cui alla lettera *a)* dovranno essere depositate entro il 15 maggio e 15 novembre di ogni anno.

... *(Omissis).* ...

Art. 11.

(Omissis).

Comma 5.

Incompatibilità

Non possono ricoprire la carica di componenti il consiglio di amministrazione e se nominati decadono:

coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto;

fin quando la Fondazione detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale della Cassa di risparmio di Ferrara S.p.a., i dipendenti di detta società o di società da quest'ultima partecipazione in misura superiore al 50% del capitale. La decadenza opera immediatamente con dichiarazioni del consiglio di amministrazione.

(Omissis).

Art. 22.

Norme transitorie

(Omissis).

Comma 2:

S o c i

In deroga a quanto disposto dal presente statuto, i soci della Cassa di risparmio di Ferrara in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 356/1990 conservano la qualità di socio della Fondazione per il periodo di tempo previsto dallo statuto di detta Cassa di risparmio in vigore alla medesima data per i propri soci.

98A2292

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 gennaio 1998.

Revisione delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Visto l'art. 35 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che prescrive la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Visto il decreto ministeriale emanato in data 10 gennaio 1997 con la quale è stata disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1992;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1993;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

È disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 40

98A2285

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Vincristina DBL».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, supplemento ordinario n. 22, nel quale la specialità medicinale denominata «Vincristina DBL» della società Synthelabo S.p.a., con sede in Milano, nella confezione siringa pronta all'uso 1mg/1ml, A.I.C. n. 028492015, risulta classificata in classe *c);*

Vista la domanda del 23 aprile 1997 con cui la società Synthelabo S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Vincristina DBL», nella confezione sopra citata, al prezzo di L. 21.300, I.V.A. compresa, riallineandosi al farmaco di riferimento denominato «Vincristina Teva» della società Teva Pharmaceutical Industries;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'8 ottobre 1997, con la quale è stato approvato l'inserimento in classe *a)* della specialità medicinale «Vincristina DBL» della società Synthelabo S.p.a. nella confezione siringa soluzione pronta all'uso 1mg/1ml al prezzo di L. 21.300, I.V.A. compresa;

Dispone:

La specialità medicinale denominata «Vincristina DBL», della società Synthelabo S.p.a., con sede in Milano, nella confezione siringa soluzione pronta all'uso 1mg/1ml, A.I.C. n. 028492015, è classificata nella classe *a),* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 21.300, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 68

98A2287

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 1998.

Riclassificazione delle specialità medicinali: «Losferron», «Liquifer CR», «Intrafer», «Ferlixit».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, nel quale, le specialità medicinali, a base di ferro, denominate «Losferro» della società Prospa N.V. (Belgio) rappresentata in Italia dalla società S.p.a. Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede in Milano, nella confezione 30 cpr effervescenti 80 mg, «Liquifer CR» della società Abbot S.p.a., con sede in Campoverde (Latina), nella confezione ad os 10 fl 10 ml, risultano classificate in classe *c),* mentre la specialità medicinale denominata «Ferlixit», della società Nattermann S.r.l. (Germania), rappresentata in Italia dalla società Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede in Milano, nella confezione os iv 5 fl 62,5 mg 5 ml, risulta classificata in classe *a)* con nota 68 e nella classificazione «40» os IV 5 fiale 5 ml, risulta classificata in classe *c),* e la specialità medicinale denominata «Intrafer» della società Geymonat S.p.a., con sede in Anagni (Frosinone), nella confezione gocce 30 ml risulta classificata in classe *b);*

Viste le proprie deliberazioni, assunte nelle sedute del 10 giugno e del 23 dicembre 1997, con le quali si è deciso di classificare: la specialità medicinale «Ferrograd», a base di solfato ferroso, con un costo per mg di ferro ione pari a lire 1,33, in classe *a),* secondo la vigente classificazione; la specialità medicinale «Ferlixit», con un costo per mg di ferro ione pari a lire 27,52, in classe *h)* per uso endovenoso ed in classe *c)* per l'impiego orale; la specialità medicinale «Losferron», a base di gluconato ferroso, con un costo per mg di ferro ione pari a lire 8,4, in classe *a)* limitatamente ai bambini nei primi tre anni di vita, alle donne in gravidanza e agli anziani; la specialità medicinale «Intrafer» intramuscolo, con un costo per mg di ferro ione pari a lire 18,2, in classe *a),* secondo la vigente classificazione, per far fronte alle esigenze terapeutiche di coloro che, al di fuori dell'ambiente ospedaliero, presentano problemi di malassorbimento intestinale che non consentono il ricorso al trattamento per via orale, mentre la confezione in gocce va disposta la classificazione in classe *c)* per motivi costo/beneficio;

Rilevato che la società Prospa N.V. (Belgio), così come sopra rappresentata, ha dichiarato, con comunicazione del 9 ottobre 1997, di accertare il prezzo di vendita al pubblico di L. 20.200, I.V.A. compresa, della specialità medicinale «Losferron»;

Vista la comunicazione del 18 settembre 1997 della società Abbott S.p.a., con cui l'azienda ha dichiarato di accertare l'allineamento, in ragione di L. 8.800 I.V.A. compresa, del prezzo della propria specialità medicinale «Liquifer CR» alla specialità di riferimento «Losferron»;

Considerato che per quanto concerne il medicinale Losferron la nota limitativa è stata deliberata con provvedimento del 3 dicembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1998 al registro 1, foglio 5 e la relativa nota ha preso il numero 76;

Ritenuto di classificare le citate specialità medicinali Ferlixit in classe *a)* per uso ospedaliero H, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, limitatamente alla somministrazione per via endovenosa al prezzo di L. 8.600 I.V.A. inclusa confermando la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali, a base di ferro, di seguito indicate vengono così classificate, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella classe e con i prezzi specificati a fianco di ciascuna confezione:

Specialità	Società	Confezione	N. A.I.C.	Prezzo lire I.V.A. compresa	Classe
LOSFERRON	Prospa N.V. (Belgio) S.p.a.	30 cpr efferv. 80 mg	027731013	20.200	A76
LIQUIFER CR	Abbott S.p.a.	ad os 10 fl 10 ml	024520037	8.800	A76
INTRAFER	Geymonat S.p.a.	gocce 30 ml	016747026	—	C

Art. 2.

La specialità medicinale «Ferlixit» nella forma e confezioni: «40» 5 fiale 3,2 ml OS/IV - A.I.C. n. 021455011, e 5 fiale 62,5 mg 5 ml OS/IV - A.I.C. n. 021455023, rilasciate alla società Nattermann & CIE Gmbh di Koln (Germania), rappresentata in Italia dalla società Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. G. Winkelmann n. 2, codice fiscale 08257500150, viene classificata in classe *a)* per uso ospedaliero H al prezzo di L. 8.600 I.V.A. compresa, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, limitatamente alla somministrazione per via endovenosa, restando confermata la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

Art. 3.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 69

98A2286

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti pubblici di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota n. 115 del 22 gennaio 1998, con la quale l'ufficio del registro atti pubblici di Roma ha richiesto, per i giorni 2 e 5 gennaio 1998 l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento in considerazione che parte del personale dell'ufficio è stato utilizzato per la sorveglianza al concorso a novecentoquindici posti di assistente tributario e parte del personale ha partecipato, in qualità di candidato, alle prove di cui sopra;

Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti pubblici di Roma nei giorni 2 e 5 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1998

Il direttore regionale: BUSA

98A2288

DECRETO 18 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti privati di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note numeri 94, 95 e 96 del 3 febbraio 1998, con le quali l'ufficio del registro atti privati di Roma ha richiesto, per i giorni 23 gennaio, 30 gennaio e 2 febbraio 1998 l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento in considerazione che la maggior parte del personale dell'ufficio ha partecipato, in qualità di candidato, alle prove selettive indette dal Ministero delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti privati di Roma nei giorni 23 gennaio, 30 gennaio e 2 febbraio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1998

Il direttore regionale: BUSA

98A2289

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 febbraio 1998.

Trasferimento in proprietà alla ditta Prometal S.r.l. di un lotto di terreno industriale, sito nel comune di Luogosano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI
ALLE IMPRESE

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1997, n. 220, con il quale è stata individuata la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto l'art. 39 del testo unico del 30 marzo 1990, n. 76;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato dall'art. 10, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

Visto il decreto del Ministro designato in data 19 febbraio 1983 con il quale è stata provvisoriamente ammessa a contributo l'iniziativa della ditta Prometal S.r.l. sita in S. Mango sul Calore - progetto n. 57/40/32/0224;

Visto il disciplinare sottoscritto dalla ditta, con il quale è stata regolamentata l'ammissione della stessa ai benefici di legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 1992 con il quale vengono impartite disposizioni circa il trasferimento in proprietà al beneficiario dei lotti di aree infrastrutturate sui quali ha realizzato lo stabilimento per l'iniziativa ammessa al contributo;

Visto il decreto n. 189/G.S.T./M.I.C.A. del 25 ottobre 1994 con il quale è stato approvato il collaudo finale dell'iniziativa ed è stato fissato in L. 194.000.000 il valore del lotto assagnato interamente detratto in sede di liquidazione del saldo del contributo;

Visto il certificato di vigenza ed insussistenza di procedure concorsuali rilasciato dall'ufficio registro delle imprese della C.C.I.A. di Napoli in data 19 dicembre 1997;

Visto il certificato rilasciato dall'INPS di Avellino in data 24 ottobre 1997 attestante i livelli occupazionali raggiunti dalla ditta;

Visto che nel lotto provvisoriamente assegnato alla beneficiaria è compresa un'area demaniale di mq 30 riferita all'ex alveo del fiume Calore sita nel comune di Luogosano (Avellino) individuate in catasto al foglio n. 5, particella n. 448;

Vista la nota n. 343 del 17 maggio 1994 del Ministero dei lavori pubblici, provveditorato alle opere pubbliche di Avellino, con la quale si attesta che la porzione di terreno ex alveo del fiume Calore come sopra catastalmente individuata non è più sommergibile dalle piene ordinarie e, quindi, non più necessariamente ai fini idraulici;

Visto il parere del consulente giuridico reso in data 9 ottobre 1997 secondo il quale l'effetto traslativo resta collegato al provvedimento ministeriale, anche per le aree demaniali;

Ritenuto che possa disporsi il trasferimento in proprietà alla ditta Prometal S.r.l. del lotto di area espropriato e sul quale la ditta ha realizzato il suo stabilimento;

Accertato che tale lotto espropriato è costituito da terreno della superficie di mq 39,031 ubicato nel comune di Luogosano (Avellino) e distinto in catasto nel foglio n. 5 con la particella n. 372 di mq 1146, n. 416 di mq 1030, n. 375 di mq 1630, n. 381 di mq 360, n. 380 di mq 2080, n. 386 di mq 4297, n. 406 di mq 2426, n. 408 di mq 555, n. 379 di mq 1787 e n. 385 di mq 6334 giusto frazionamento di cui al tipo n. 1827/93 e al foglio n. 5 con la particella n. 568 di mq 50, n. 570 di mq 70 e n. 572 di mq 11 giusto frazionamento n. 3003U approvato in data 8 ottobre 1996 e nel foglio n. 5 con le particelle n. 424 di mq 400, n. 426 di mq 3086, n. 428 di mq 9, n. 430 di mq 77, n. 450 di mq 145, n. 432 di mq 539, n. 434 di mq 385, n. 441 di mq 8487, n. 443 di mq 2181, n. 445 di mq 1331, n. 447 di mq 526, n. 437 di mq 21, n. 440 di mq 38 giusto frazionamento di cui al tipo n. 3832/93 approvato il 23 dicembre 1993;

Accertato altresì, che le particelle di provenienza di quelle attuali sono state trasferite a favore del Ministro Segretario di Stato designato all'attuazione dell'art. 32 della legge n. 219/1981, con note numeri 16128 e 14039 del 9 dicembre 1987, numeri 16127 e 14038 del 9 dicembre 1987, numeri 9585 e 8343 del 9 agosto 1986, numeri 16392 e 14283 del 15 dicembre 1987, numeri 10116 e 8844 del 22 agosto 1986, numeri 3297 e 2885 del 7 marzo 1990, numeri 3296 e 2884 del 7 marzo 1990 e numeri 2986 e 3298 del 7 marzo 1990;

Vista la nota n. 5459 del 30 ottobre 1997 del Ministro relativamente alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusto decreto legislativo n. 29/1993;

Decreta:

Art. 1.

È trasferito in proprietà alla ditta Prometal S.r.l. il lotto di terreno industriale — con tutte le sue pertinenze — della superficie di mq 39.031, ubicato nel comune di Luogosano (Avellino), nucleo industriale S. Mango sul Calore (Avellino), distinto in catasto al foglio n. 5, con le particelle di cui in premessa.

Art. 2.

Il lotto di terreno demaniale sul quale risultano eseguite le opere della ditta Prometal S.r.l. della superficie di mq 30 sita nel comune di Luogosano (Avellino), distinto in catasto al foglio n. 5, particella n. 448 — giusto funzionamento approvato in data 23 dicembre 1993, protocollo n. 3832 — è trasferito in proprietà alla ditta medesima.

Il detto terreno non è più necessario per i fini connessi alla sua natura, essendosi di fatto verificata una implicita sdemanializzazione, come risulta dall'attestato del Ministero dei lavori pubblici citato in premessa.

Art. 3.

Il trasferimento in proprietà è decretato con conferma degli obblighi già assunti dall'impresa in sede di sottoscrizione del disciplinare ad eccezione di quelli modificati dall'art. 10 della legge n. 266/1997.

Art. 4.

Per il presente trasferimento trovano applicazione i benefici fiscali vigenti.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1998

Il direttore generale: SAPPINO

98A2283

DECRETO 12 marzo 1998.

Elenco riepilogativo di norme armonizzate adottate ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, concernente: «Regolamento per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Viste le direttive del Consiglio 89/392/CEE del 14 luglio 1989, 91/368/CEE del 20 giugno 1991, 94/44/CEE del 14 giugno 1993 e 93/68/CEE del 22 luglio 1993 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, di attuazione delle direttive di cui sopra;

Visto il comma 2 dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee;

Visto il decreto 30 maggio 1997, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di pubblicazione di un elenco di norme armonizzate;

Visti i titoli ed i riferimenti delle norme armonizzate europee pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/93 del 22 marzo 1997, C/141 dell'8 maggio 1997, C/169 del 4 giugno 1997, C/322 del 23 ottobre 1997, C/37 del 4 febbraio 1998 e C/38 del 5 febbraio 1998;

Considerata la necessità di evidenziare le norme armonizzate europee con le rispettive norme italiane corrispondenti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1996, n. 459, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, in materia di macchine.

L'allegato 1, parte integrante del presente decreto contiene l'elenco riepilogativo dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1998

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO 1

89/392/CEE
Direttiva Macchine

Riferimento CEN	Norma UNI	
EN 115:1995	UNI EN 115:1997	Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di scale mobili e marciapiedi mobili
EN 201:1997	UNI EN 201:1998*	Macchine per gomma e materie plastiche - Macchine a iniezione - Requisiti di sicurezza
EN 289:1993	UNI EN 289:1994	Macchine per gomma e materie plastiche - Presse a compressione e per trasferimento (transfer) - Requisiti di sicurezza per la progettazione
EN 292-1:1991	UNI EN 292-1:1992	Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Terminologia, metodologia di base
EN 292-2:1991	UNI EN 292-2:1992	Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Specifiche e principi tecnici
EN 292-2/A1:1995	UNI EN 292-2/A1:1995	Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Specifiche e principi tecnici
EN 294:1992	UNI EN 294:1993	Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori
EN 349:1993	UNI EN 349:1994	Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo
EN 415-4:1997	UNI EN 415-4:1998*	Sicurezza delle macchine per imballare - Pallettizzatori e depallettizzatori
EN 418:1992	UNI EN 418:1994	Sicurezza del macchinario - Dispositivi di arresto d'emergenza, aspetti funzionali - Principi di progettazione
EN 422:1995	UNI EN 422:1997	Macchine per gomma e materie plastiche - Sicurezza - Macchine per soffiaggio per la produzione di corpi cavi - Requisiti per la progettazione e la costruzione
EN 457:1992	UNI EN 457:1993	Sicurezza del macchinario - Segnali acustici di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove
EN 474-1:1994	UNI EN 474-1:1997	Macchine movimento terra - Sicurezza - Requisiti generali
EN 474-2:1996	UNI EN 474-2:1997	Macchine movimento terra - Sicurezza - Requisiti per apripista
EN 474-3:1996	UNI EN 474-3:1997	Macchine movimento terra - Sicurezza - Requisiti per caricatori
EN 474-4:1996	UNI EN 474-4:1997	Macchine movimento terra - Sicurezza - Requisiti per terne
EN 474-5:1996	UNI EN 474-5:1997	Macchine movimento terra - Sicurezza - Requisiti per escavatori idraulici
EN 474-6:1996	UNI EN 474-6:1997	Macchine movimento terra - Sicurezza - Requisiti per autoribaltabili (dumpers)
EN 500-1:1995	UNI EN 500-1:1997	Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Requisiti generali
EN 500-2:1995	UNI EN 500-2:1997	Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Requisiti specifici per frese stradali

EN 500-3:1995	UNI EN 500-3:1997	Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Requisiti specifici per macchine per la stabilizzazione del suolo
EN 500-4:1995	UNI EN 500-4:1997	Macchin mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Requisiti specifici per compattatori
EN 500-5:1995	UNI EN 500-5:1997	Macchine mobili per costruzioni stradali - Sicurezza - Requisiti specifici per taglia-giunti
EN 528:1996	UNI EN 528:1997	Trasloelevatori - Sicurezza
EN 547-1:1996	UNI EN 547-1:1998*	Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture per l'accesso di tutto il corpo nel macchinario
EN 547-2:1996	UNI EN 547-2:1998*	Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Principi per la determinazione delle dimensioni richieste per le aperture di accesso
EN 547-3:1996	UNI EN 547-3:1998*	Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Dati antropometrici
EN 563:1994	UNI EN 563:1995	Sicurezza del macchinario - Temperature delle superficie di contatto - Dati ergonomici per stabilire i valori limite di temperatura per le superficie calde
EN 574:1996	UNI EN 574:1998*	Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Aspetti funzionali - Principi di progettazione
EN 608:1994	UNI EN 608:1996	Macchine agricole e forestali - Motoseghe a catena portatili - Sicurezza
EN 614-1:1995	UNI EN 614-1:1997	Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Terminologia e principi generali
EN 626-1:1994	UNI EN 626-1:1996	Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine - Principi e specifiche per i costruttori di macchine
EN 626-2:1996	UNI EN 626-2:1997	Sicurezza del macchinario - Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine - Metodologia per la definizione delle procedure di verifica
EN 627:1995	UNI EN 627:1997	Regole per la registrazione dei dati e la sorveglianza di ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili
EN 632:1995	UNI EN 632:1997	Macchine agricole - Mietitrebbiatrici e macchine per la raccolta del foraggio - Sicurezza
EN 690:1994	UNI EN 690:1997	Macchine agricole - Spandiletame - Sicurezza
EN 692:1996	UNI EN 692:1997	Presse meccaniche - Sicurezza
EN 703:1995	UNI EN 703:1997	Macchine agricole - Desilatrici - Sicurezza
EN 706:1996	UNI EN 706:1998*	Macchine agricole - Potatrici per vigneto - Sicurezza
EN 708:1996	UNI EN 708:1998*	Macchine agricole - Macchine per la lavorazione del terreno con attrezzi azionati - Sicurezza
EN 709:1997	UNI EN 709:1998*	Macchine agricole e forestali - Motocoltivatori provvisti di coltivatori rotativi, motozappatrici, motozappatrici con ruota(e) motrice(i) - Sicurezza
EN 746-1:1997	UNI EN 746-1:1998*	Apparecchiature di processo termico industriale - Requisiti generali di sicurezza per apparecchiature di processo termico industriale
EN 746-2:1997	UNI EN 746-2:1998*	Apparecchiature di processo termico industriale - Requisiti di sicurezza per la combustione e per la movimentazione ed il trattamento dei combustibili

EN 746-3:1997	UNI EN 746-3:1998*	Apparecchiature di processo termico industriale - Requisiti di sicurezza per la generazione e l'utilizzo di gas di atmosfera
EN 774:1996	UNI EN 774:1997	Macchine da giardinaggio - Tosasiepi portatili con motore incorporato - Sicurezza
EN 774/A1:1997	*L'aggiornamento è compreso nella UNI EN 774*	
EN 774/A2:1997	UNI EN 774/A2:1998*	Macchine da giardinaggio - Tosasiepi portatili con motore incorporato - Sicurezza
EN 775:1992	UNI EN 775:1994	Robot industriali di manipolazione - Sicurezza
EN 786:1996	UNI EN 786:1997	Macchine da giardinaggio - Tagliabordi e tagliaerba elettrici portatili e con conducente a piedi - Sicurezza meccanica
EN 791:1995	UNI EN 791:1997	Macchine perforatrici - Sicurezza
EN 811:1996	UNI EN 811:1998	Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti inferiori
EN 815:1996	UNI EN 815:1997	Sicurezza delle frese a piena sezione non scudate e delle macchine per scavo meccanizzato di pozzi senza l'ausilio di alberi di trazione
EN 818-1:1996	UNI EN 818-1:1997	Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Condizioni generali di accettazione
EN 818-2:1996	UNI EN 818-2:1997	Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Catena di tolleranza media per brache di catena - Grado 8
EN 818-4:1996	UNI EN 818-4:1997	Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza - Brache di catena - Grado 8
EN 836:1997	UNI EN 836:1998*	Macchine da giardinaggio - Tosaerba a motore - Sicurezza
EN 842:1996	UNI EN 842:1997	Sicurezza del macchinario - Segnali visivi di pericolo - Requisiti generali, progettazione e prove
EN 860:1997	UNI EN 860:1998*	Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Piallatrici a spessore su una sola faccia
EN 907:1997	UNI EN 907:1998*	Macchine agricole e forestali - Irroratrici e distributori di concimi liquidi - Sicurezza
EN 940:1997	UNI EN 940:1998*	Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Macchine combinate per la lavorazione del legno
EN 954-1:1996	UNI EN 954-1:1998*	Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - Principi generali di progettazione
EN 981:1996	UNI EN 981:1998*	Sicurezza del macchinario - Sistemi di segnali di pericolo e di informazione uditivi e visivi
EN 982:1996	UNI EN 982:1997	Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche - Oleoidraulica
EN 983:1996	UNI EN 983:1997	Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche - Pneumatica
EN 996:1995	UNI EN 996:1997	Apparecchiature di palificazione - Requisiti di sicurezza
EN 1012-1:1996	UNI EN 1012-1:1997	Compressori e pompe per vuoto - Requisiti di sicurezza - Compressori
EN 1012-2:1996	UNI EN 1012-2:1997	Compressori e pompe per vuoto - Requisiti di sicurezza - Pompe per vuoto
EN 1032:1996	UNI EN 1032:1998*	Vibrazioni meccaniche - Esame di macchine mobili allo scopo di determinare l'entità delle vibrazioni trasmesse al corpo intero - Generalità

EN 1033:1995	UNI EN 1033:1997	Vibrazioni al sistema mano-braccio - Misurazione in laboratorio delle vibrazioni all'impugnatura di macchine condotte a mano - Generalità
EN 1037:1995	UNI EN 1037:1997	Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell'avviamento inatteso
EN 1050:1996	UNI EN 1050:1998*	Sicurezza del macchinario - Principi per la valutazione dei rischi
EN 1088:1995	UNI EN 1088:1997	Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta
EN 1093-3:1996	UNI EN 1093-3:1997	Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Portata di emissione di uno specifico inquinante - Metodo di prova al banco tramite l'inquinante reale
EN 1093-4:1996	UNI EN 1093-4:1997	Sicurezza del macchinario - Valutazione dell'emissione di sostanze pericolose trasportate dall'aria - Rendimento della captazione di un impianto di aspirazione - Metodo mediante l'uso di traccianti
EN 1114-1:1996	UNI EN 1114-1:1998	Macchine per gomma e materie plastiche - Estrusori e linee di estrusione - Requisiti di sicurezza per estrusori
EN 1152:1994	UNI EN 1152:1997	Trattrici e macchine agricole e forestali - Protezioni per alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) - Prove di usura e resistenza
EN 1299:1997	UNI EN 1299:1998*	Vibrazioni meccaniche ed urti - Isolamento vibrazionale dei macchinari - Informazioni per la messa in opera dell'isolamento della fonte
EN 1417:1996	UNI EN 1417:1997	Macchine per gomma e materie plastiche - Mescolatori a cilindri - Requisiti di sicurezza
EN 1672-2:1997	UNI EN 1672-2:1998*	Macchine per l'industria alimentare - Concetti di base - Requisiti di igiene
EN ISO 3450:1996	UNI EN ISO 3450:1997	Macchine movimento terra - Sistemi di frenatura delle macchine su ruote gommate - Requisiti prestazionali e metodi di prova
EN ISO 3457:1995	UNI EN ISO 3457:1997	Macchine movimento terra - Ripari e schermi - Definizioni e prescrizioni
EN ISO 3743-1:1995	UNI EN ISO 3743-1:1997	Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore - Metodi tecnici progettuali in campo riverberante per piccole sorgenti trasportabili - Metodo di comparazione per camere di prova a pareti rigide
EN ISO 3743-2:1996	UNI EN ISO 3743-2:1997	Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante pressione sonora - Metodi tecnici progettuali in campo riverberante per piccole sorgenti trasportabili - Metodi in camere riverberanti speciali
EN ISO 3744:1995	UNI EN ISO 3744:1997	Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante pressione sonora - Metodo tecnico progettuale in un campo essenzialmente libero su un piano riflettente
EN ISO 3746:1995	UNI EN ISO 3746:1997	Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante pressione sonora - Metodo di controllo con una superficie avvolgente su un piano riflettente

EN ISO 3767-3:1996	UNI EN ISO 3767-3:1998*	Trattrici, macchine agricole e forestali, attrezzatura per prato e giardino dotata di motore - Segni grafici per i comandi dell'operatore e altri indicatori - Segni grafici per attrezzatura per prato e giardino dotata di motore
EN ISO 4871:1996	UNI EN ISO 4871:1998*	Acustica - Dichiarazione e verifica dei valori di emissione sonora di macchine ed apparecchiature
EN ISO 6682:1995	UNI EN ISO 6682:1997	Macchine movimento terra - Zone di conforto è raggiungibilità dei comandi
EN ISO 7235:1995	UNI EN ISO 7235:1997	Acustica - Metodi di misurazione per silenziatori inseriti nei canali - Attenuazione sonora, rumore endogeno e perdite di carico
EN ISO 8662-4:1995	UNI EN ISO 8662-4:1997	Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura - Smerigliatrici
EN ISO 8662-6:1995	UNI EN ISO 8662-6:1997	Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura - Trapani a percussione
EN ISO 8662-9:1996	UNI EN ISO 8662-9:1998*	Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura - Pestelli
EN ISO 8662-14:1996	UNI EN ISO 8662-14:1998*	Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura - Macchine portatili per la lavorazione delle pietre e scrostatori ad aghi
EN ISO 9614-1:1995	UNI EN ISO 9614-1:1997	Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante il metodo intensimetrico - Misurazione per punti discreti
EN ISO 11111:1995	UNI EN ISO 11111:1997	Requisiti di sicurezza per macchinario tessile
EN ISO 11145:1994	UNI EN ISO 11145:1997	Ottica e strumenti ottici - Laser e sistemi laser - Vocabolario e simboli
EN ISO 11200:1995	UNI EN ISO 11200:1997	Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Linee guida per l'uso delle norme di base per la determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni
EN ISO 11201:1995	UNI EN ISO 11201:1997	Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni - Metodo tecnico progettuale in campo sonoro praticamente libero su un piano riflettente
EN ISO 11202:1995	UNI EN ISO 11202:1997	Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni - Metodo di controllo in sito
EN ISO 11203:1995	UNI EN ISO 11203:1997	Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni sulla base del livello di potenza sonora
EN ISO 11204:1995	UNI EN ISO 11204:1997	Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Misurazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni - Metodo richiedente correzioni ambientali
EN ISO 11546-1:1995	UNI EN ISO 11546-1:1997	Acustica - Determinazione delle prestazioni acustiche di cappottature - Misurazioni di laboratorio (ai fini della dichiarazione)

EN ISO 11546-2:1995	UNI EN ISO 11546-2:1997	Acustica - Determinazione delle prestazioni acustiche di cappottature - Misurazioni in opera (ai fini dell'accettazione e della verifica)
EN ISO 11691:1995	UNI EN ISO 11691:1997	Acustica - Determinazione dell'attenuazione sonora dei silenziatori in canali senza flusso - Metodo di laboratorio
EN ISO 11806:1997	UNI EN ISO 11806:1998*	Macchine agricole e forestali - Decespugliatori e tagliaerba portatili con motore a combustione interna - Sicurezza
EN ISO 11957:1996	UNI EN ISO 11957:1998*	Acustica - Determinazione della prestazione di isolamento acustico di cabine - Misurazioni in laboratorio e in sito
EN ISO 12001:1996	UNI EN ISO 12001:1998*	Acustica - Rumore emesso da macchine ed apparecchiature - Regole per la stesura e la presentazione di una procedura per prove di rumorosità
EN 12626:1997	UNI EN 12626:1998*	Sicurezza del macchinario - Macchine laser - Requisiti di sicurezza
EN 23741:1991	UNI EN 23741:1992	Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora emessi dalle sorgenti di rumore - Metodo di laboratorio in camera riverberante per le sorgenti di rumore ad ampio spettro
EN 23742:1991	UNI EN 23742:1992	Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore - Metodo di laboratorio in camera riverberante per sorgenti di rumore con bande tonali e bande strette
EN 25136:1993	UNI EN 25136:1995	Acustica - Determinazione della potenza sonora immessa in un condotto da ventilatori - Metodo con ventilatore inserito in condotto
EN 28094:1994	UNI EN 28094:1995	Nastri trasportatori rinforzati con cavi di acciaio - Prova di adesione della copertura al nucleo
EN 28662-1:1992	UNI EN 28662-1:1993	Macchine utensili portatili - Misure delle vibrazioni sull'impugnatura - Generalità
EN 28662-2:1994	UNI EN 28662-2:1997	Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura - Martelli sbavatori e rivettatori
EN 28662-2/A1:1995	*L'aggiornamento è compreso nella UNI EN 28662-2*	
EN 28662-3:1994	UNI EN 28662-3:1997	Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura - Martelli perforatori e rotativi
EN 28662-3/A1:1995	*L'aggiornamento è compreso nella UNI EN 28662-3*	
EN 28662-5:1994	UNI EN 28662-5:1997	Macchine utensili portatili - Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura - Martelli demolitori e picconatori
EN 28662-5/A1:1995	*L'aggiornamento è compreso nella UNI EN 28662-5*	
EN 30326-1:1994	UNI EN 30326-1:1997	Vibrazioni meccaniche - Metodo di laboratorio per la valutazione delle vibrazioni sui sedili dei veicoli - Requisiti di base
EN 31252:1994	UNI EN 31252:1997**	Laser e sistemi laser - Dispositivi laser - Requisiti minimi per la documentazione
EN 31253:1994	UNI EN 31253:1997**	Laser e sistemi laser - Dispositivi laser - Interfacce meccaniche
EN 60204-1:1992	*CEI EN 60204-1:1993*	*Sicurezza del macchinario – Equipaggiamento elettrico Delle macchine – Parte1: regole generali*

*Da pubblicare nel corso del 1998.**Pubblicata in inglese

Le norme italiane UNI e CEI sono reperibili per consultazione e vendita rispettivamente presso l'UNI Via Battistotti Sassi ,11/b- 20133 Milano e presso il CEI , Viale Monza, 259 – 20126 Milano.

98A2284

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 febbraio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli Affari generali e del Personale divisione 1°;

Riconosciuta la propia competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che dall'esito degli accertamenti esperiti ai fini dell'istruttoria di cui alla circolare n. 30/81 del 20 marzo 1981 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e risultato che le società cooperative appresso indicate si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

Lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «Turistica Alberghiera», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dottor Domenico Antonio Zotta in data 8 giugno 1982, registro società n. 2170, del tribunale di Potenza;

2) società cooperativa «Senigrafica Albatros», con sede in Moliterno, costituita per rogito notaio dottor Carlo Tortorella in data 6 ottobre 1990, registro società n. 1305, del tribunale di Lagonegro;

3) società cooperativa «Latterie Riunite», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dottor Domenico A. Zotta in data 17 dicembre 1976, registro società n. 1346, del tribunale di Potenza;

4) società cooperativa «Sperimentale», con sede in Rionero in Vultur, costituita per rogito notaio dott. Tribuzio Catello in data 10 gennaio 1979, registro società n. 713, del tribunale di Melfi;

5) società cooperativa «Coplas», con sede in Bella, costituita per rogito notaio dott. Libero De Bellis in data 14 aprile 1986, registro società n. 3319, del tribunale di Potenza, posizione provinciale n. 1911.

Potenza, 25 febbraio 1998

Il dirigente: RANDAZZO

98A2291

DECRETO 6 marzo 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale sono state parzialmente decentrate alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro e della M.O.) le procedure di scioglimento d'ufficio delle società cooperative e loro consorzi limitatamente a quelle che non prevedono la nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 33 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6 del 7 marzo 1996;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 30 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione VI/3 del 20 marzo 1981;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella riunione del 10 dicembre 1997;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Di Giovanni Andrea Piccola Pesca», con sede in Pescara, costituita per rogito

Moscatelli Nicola Maria in data 30 gennaio 1943, repertorio n. 2/321, registro società n. 183, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 258/1574;

2) società cooperativa «Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Manoppello», con sede in Manoppello (Pescara), costituita per rogito Gentile Vincenzo in data 15 ottobre 1944, repertorio n. 3097, registro società n. 190, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 427/103585;

3) società cooperativa «Società cooperativa approvvigionamenti Libertas a responsabilità limitata», con sede in Carpineto Nora (Pescara), costituita per rogito di Ciò Giovanni in data 4 novembre 1945, repertorio n. 8106, registro società n. 252, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 434/103592;

4) società cooperativa «Città pulita», con sede in Pescara, costituita per rogito Scaccia Giovanni in data 23 giugno 1978, repertorio n. 24570, registro società n. 3601, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 800/164339;

5) società cooperativa «Data Coop società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pescara, costituita per rogito Rozzi Pasquale in data 18 settembre 1979, repertorio n. 25616, registro società n. 4073, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 878/170982;

6) società cooperativa «La Fonte - Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata», con sede in Popoli (Pescara), costituita per rogito Sandulli Antonio in data 16 febbraio 1984, repertorio n. 2022, registro società n. 6485, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1026/203485;

7) società cooperativa «Cooperativa De.Sa. Abruzzo Prefabbricati società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Città S. Angelo (Pescara), costituita per rogito Pastore Andrea in data 24 febbraio 1986, repertorio n. 32311, registro società n. 8219, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1130/218230;

8) società cooperativa «Santo Spirito società cooperativa a r.l.», con sede in Roccamorice (Pescara), costituita per rogito Bulferi Giovanni in data 14 ottobre 1986, repertorio n. 104595, registro società n. 8717, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1176/223294;

9) società cooperativa «L'Erbavoglio coop. a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito Amicarelli Erminia in data 18 novembre 1987, repertorio n. 16092, registro società n. 9837, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1270/232219;

10) società cooperativa «Gruppo di solidarietà sociale Giuseppe Fuca», con sede in Catignano (Pescara), costituita per rogito Gioffré Nicola in data 29 febbraio 1988, repertorio n. 27507, registro società n.10059, tribunale di Pescara, B.U.S.C. n. 1283/233778.

Pescara, 6 marzo 1998

Il direttore: PAOLETTI

98A2308

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 24 febbraio 1998.

Iscrizione di alcune varietà di specie agrarie nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 24 della legge n. 1096/1971 concernente l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie di piante agrarie, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 febbraio 1998, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Considerato che per le due varietà di colza Renoir ed Ermes il costitutore ha fornito i chiarimenti richiesti nella riunione del 20 novembre 1997 ed accertato che Renoir è un ibrido ed Ermes è una associazione varietale, si può procedere alla loro iscrizione;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Responsabile della conservazione in purezza	Specie e varietà
Soia	
E.R.S.A.	Manuela Centa
Great Lakes Hybrids, Inc. Ovid - Michigan (USA) e KWS Italia S.p.a. - Bologna	Tir
Stafanoni Clara - Motta di Livenza	Friulana Emiliana
Dekalb Genetics Co. - Dekalb - Illinois (USA) e Dekalb Italia S.p.a. - Venezia-Mestre	Dekafast
Asgrow Seed Co. - Kalamazoo - Michigan (USA)	Osaka Midori
M.B.S. Inc. - Story City - Iowa (USA)	Asperia
Riso	
Bertone Sementi - Terruggia (Alessandria)	Adelio
Pietro Ferrarotti - Desana (Vicenza)	S. Pietro
Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma	Dorella Ghibli Perla
Almo - Novara	Gladio Perseo Spina
S.I.S. - S. Lazzaro di Savena (Bologna)	Santerno
Sa.Pi.Se. - Vercelli	Saturno
Barbabietola da zucchero	
Agra Soc. del seme - Massa Lombarda (Ravenna)	Juliet Hemus Format Maka Radnevo Spin
Hilleshog AB - Landskroma (S)	Serena Zaira Eudora
Florimond Desprez - Capelle en Pevelle (F)	Atum Aquila Airone
KWS - Einbech (D) e KWS Italia - Bologna	Giada
Betaseed Inc. - Shakopee - Minnesota (USA) e KWS Italia - Bologna	Buffalo
Aurora S.p.a. - Bottrighe (Rovigo)	Licia Punto
Girasole	
Limagrain Genetics - Riom (F)	Agreal Ogero Icaro
Koipesol s.a. - Sevilla (E)	Saxo Artikon Mariskal Kopa Podium
Semences Cargill - Peyrehorade (F)	Ibisol Farandol Corasol Anasol Turkuaz
Semfor - Casaleone (Verona)	Granador Marsan Maousse Manitou Manade Malec Maguy Mabelle
Triumph Seed Co. Inc. - Ralls Texas (USA)	Giulia Paola Silvia
Stefanoni Clara - Motta di Livenza (Treviso)	Gardone Sirmione
Semundo Saatzucht GmbH - Rellingen (D) e Semundo Italia - Busseto (Parma)	Fontana Victoria
Dekalb Genetics Co. - Dekalb - Illinois (USA) e Dekalb Argentina - Buenos Aires (ARG) e Dekalb Italia - Venezia-Mestre	DK 3900 DK 3886 DK 3832 DK 3836
Asgrow Seed Co. - Kalamazoo - Michigan (USA)	Tosco Forte
Rustica Prograin Genetique - Fourques (F)	Blizar RM All star RM Alabama Tropic
Mycogen Co. - San Diego - California (USA)	Saltor Fulgor Bora Lama Straus
Caussade Semences - Caussade (F)	Melissa
Corn States Int. - Andard (F) e Seedtec Int. Inc. - Woodland - California (USA)	Louidor Parador
Verneuil Recherche - Verneuil l'Etang (F)	Napi Tipo
Hilleshog NK - Saint Sauveur (F)	Alexandra
Istituto di ricerca per cereali e piante tecniche - Fundulea (R)	RO 2228
Agrosem s.a. - Grisolles (F)	Cermek
Pioneer Hi-Bred Int. - Des Moines Iowa (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia - Sissa (Parma)	Menil Olstaril
Sigco Sun Products Inc. - Breckenridge - Minnesota (USA)	Waldo
Erba medica	
Semfor - Casaleone (Verona)	Monica

Responsabile della conservazione in purezza	Specie e varietà
Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi	Gamma
Agripro Seeds Inc. - Antioch - Kansas (USA)	Point
Trifoglio bianco	
South Australian Seed Growers Coop. - Hilton (AUS)	Waverley
Trifoglio persiano	
Semfor - Casaleone (Verona) e P.H. Petersen - Lundsgaard (D)	Carthago
Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi	Rusty
Sulla	
Annunziato Sichetti - Fossacesia (Chieti)	Mara
Veccia sativa	
South Australian Seed Growers Coop. - Hilton (AUS)	Chiara
Zanandrea Lino - Vicenza	Contessa
Veccia villosa	
South Australian Seed Growers Coop. - Hilton (AUS)	Capello
Loglio italico	
P.H. Petersen Saatzucht - Lundsgaard (D)	Avenido Bellinda Tauro Sansibar Classic
Zignani Lino Piero S.a.s. - Borello di Cesena (Forlì)	Lilio
Loietto inglese	
D.S.V. - Lippstadt (D)	Libido Licilia Lidola Liharry Lipadua Lipic Lipredo Liroma
Guarnieri Roberto - Traversetolo (Parma)	Valle
Ravizzone	
P.H. Petersen Saatzucht - Lundsgaard (D)	Jupiter
Rafano oleifero	
P.H. Petersen Saatzucht - Lundsgaard (D)	Boss
Festuca arundinacea (per tappeto erboso)	
D.S.V. - Lippstadt (D)	Renegade
Ontozesi Kutato Intezet - Szarvas (H) ...	Strand
Festuca ovina (per tappeto erboso)	
Barenbrug Holland B.V. - Oosterhout (NL)	Bardur
Loietto inglese (per tappeto erboso)	
Ontozesi Kutato Intezet - Szarvas (H) ...	Pazsit
D.S.V. Lippstadt (D)	Wizard
Poa pratense (per tappeto erboso)	
Ontozesi Kutato Intezet - Szarvas (H) ...	Szarvas
Colza	
Rustica Prograin Genetique - Mondonville (F)	Renoir
Colza (associazione varietale)	
Rustica Prograin Genetique - Mondonville (F)	Ermes

(la miscela commerciale è data da 80% di Ermes e 20% di Cheyenne)

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 87

98A2280

DECRETO 24 febbraio 1998.

Iscrizione di alcune varietà di specie agrarie nei registri delle varietà di piante orticole.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie orticole e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante orticole;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1986, che istituisce il registro delle varietà di cece (Cicer arietinum L.) allo scopo di identificare le varietà stesse;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pèsca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 febbraio 1998, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Considerato che la commissione sementi nella stessa riunione ha espresso parere favorevole all'iscrizione della varietà di pomodoro denominata OR Pera d'Abruzzo già esaminata nella precedente riunione del 20 novembre 1997;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante orticole, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard», le seguenti varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Cece	Alì	Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. - Lodi
Cece	Visir	Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. - Lodi
Cipolla	Primo Blanco	Maraldi Daniele - Cesena (Forlì)
Cipolla	Sasso	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi S.p.a. - Cesena (Forlì)
Fagiolo nano	Aldebaran	Cirio Ricerche S.c.p.a. - Piana di Monte Verna (Caserta)
Fagiolo nano	Algol	Cirio Ricerche S.c.p.a. - Piana di Monte Verna (Caserta)
Fagiolo nano	Baldo	Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. - Lodi
Fagiolo nano	Deneb	Cirio Ricerche S.c.p.a. - Piana di Monte Verna (Caserta)
Fagiolo nano	Elfo	Asgrow Italia Vegetable Seeds S.r.l. - Lodi
Fagiolo nano	Meraviglia	Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna
Fagiolo nano	Or Arno	Ortoricerca S.r.l. - Bolzano
Fagiolo nano	Or Borlorosso	Ortoricerca S.r.l. - Bolzano
Fagiolo nano	Or Marconano	Ortoricerca S.r.l. - Bolzano
Fagiolo nano	Rigel	Cirio Ricerche S.c.p.a. - Piana di Monte Verna (Caserta)
Finocchio	Anteo	S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi S.p.a. - Cesena (Forlì)
Pomodoro	Or Pera d'Abruzzo	Ortoricerca S.r.l. - Bolzano

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 88

98A2281

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

Determinazioni in materia di agevolazioni in forma automatica nelle aree depresse (legge n. 266/1997, art. 8). (Deliberazione n. 259/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

Visto in particolare l'art. 9, comma 3, del predetto decreto-legge n. 41/1995 che prevede meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici nelle aree depresse;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Vista la propria delibera 8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 1995, che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 244/1995, ha individuato l'ammontare massimo dell'agevolazione in forma automatica, la tipologia degli investimenti ammissibili, nonché le relative modalità e procedure di attuazione, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera prot. n. SG(95) D/3693 del 24 marzo 1995;

Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, n. 96/C 213/04, pubblicata nella G.U.C.E. n. C 213/4 del 23 luglio 1996;

Visto l'art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che demanda al CIPE l'adeguamento delle predette disposizioni, tenendo conto dei nuovi criteri stabiliti dalla legge medesima;

Vista l'opportunità di emanare nuove direttive che sostituiscano integralmente le precedenti determinazioni;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. *Aree di applicazione.*

Le aree interessate dagli interventi, di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante «agevolazioni in forma automatica», da effettuare ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono quelle individuate dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5*b*, nonché quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92.3.c del Trattato di Roma.

2. *Soggetti beneficiari.*

Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente deliberazione le imprese, operanti nei settori delle attività estrattive e manifatturiere di cui alle sezioni *C* e *D* della «classificazione delle attività economiche ISTAT 1991», delle telecomunicazioni e delle attività di servizi ammesse ai benefici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria che assoggetti a divieti, a limitazioni o a discipline particolari determinate tipologie di attività economiche.

Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

3. *Iniziative ammissibili.*

Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti costituiti da nuovi macchinari e impianti, da utilizzare nel ciclo produttivo o a supporto del ciclo stesso, relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione degli impianti produttivi.

4. *Spese ammissibili.*

Sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute per l'acquisizione di:

a) macchinari ed impianti;

b) attrezzature di controllo della produzione;

c) unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;

d) programmi e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni;

e) servizi finalizzati all'adesione ad un sistema di gestione ambientale normato (quali EMAS, ISO 14001), ovvero all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto, purché connessi ad uno dei programmi di investimento di cui alle lettere *a), b)* e *c).*

L'acquisizione dei beni può essere effettuata anche nelle forme previste dall'art. 1523 del codice civile, dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria.

I servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni sono ammessi alle agevolazioni se acquisiti mediante appositi contratti, stipulati con:

a) imprese o società, anche sotto forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese;

b) enti pubblici e privati aventi personalità giuridica;

c) professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

Gli investimenti relativi a software e servizi di consulenza sono ammissibili, secondo gli orientamenti e le limitazioni dell'Unione europea, solo se effettuati da piccole e medie imprese.

Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed il costo agevolabile è costituito dal valore complessivo delle spese fatturate, incluse quelle per montaggio e collaudo dei beni stessi, ivi compresi il trasporto e l'imballaggio, al netto di imposte, spese notarili, interessi passivi ed oneri accessori. Le opere murarie strettamente connesse all'installazione dei macchinari e degli impianti, il montaggio, il collaudo, il trasporto e l'imballaggio dei beni, nonché i materiali di consumo e gli accessori di prima dotazione sono ammissibili nel limite massimo del 10% del costo complessivo dei macchinari e degli impianti.

Gli investimenti si intendono realizzati ove:

a) i beni siano stati tutti consegnati ed installati;

b) i contratti per i servizi siano stati stipulati e la fornitura dei servizi medesimi sia stata effettuata;

c) i costi agevolabili siano stati fatturati all'impresa acquirente, ovvero alla società di locazione finanziaria, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria;

d) l'impresa beneficiaria abbia effettuato tutti i pagamenti relativi all'acquisto dei beni o dei servizi agevolabili, ovvero, per le operazioni di locazione finanziaria o ai sensi della citata legge n. 1329/1965, abbia rispettivamente corrisposto canoni o pagato effetti per un importo almeno pari all'agevolazione spettante e comunque in misura non inferiore al 30% del costo dei predetti beni e servizi. In caso di acquisto ai sensi della legge n. 1329/1965 è, inoltre, necessario che siano stati emessi effetti, sottoscritti dall'acquirente, a totale copertura delle forniture e che gli stessi siano stati integralmente scontati.

Sono esclusi dalle agevolazioni:

a) i beni e i servizi rispettivamente consegnati e rilasciati ad imprese diverse dall'impresa beneficiaria, ovvero installati in unità locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione di prenotazione, fatto salvo il caso di installazione in unità locale con lo stesso trattamento agevolativo previsto per l'unità indicata in sede di prenotazione delle risorse;

b) i beni ordinati e consegnati, a qualsiasi titolo, oltre un anno anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione di prenotazione;

c) i beni acquisiti nelle forme previste dall'art. 1523 del codice civile, dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria ed i servizi per la cui fornitura siano stati stipulati contratti anteriormente al termine di cui alla precedente lettera *b)*;

d) gli investimenti per i quali siano state concesse altre agevolazioni.

5. *Misura dell'agevolazione.*

L'agevolazione è determinata, in rapporto al costo agevolabile dei beni e dei servizi, secondo le misure di seguito indicate:

TERRITORI	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Ob. 1/92.3.a			
• Zona A	65%	65%	50%
• Zona B	55%	55%	40%
Molise			
Ob. 1/92.3.c			
• Dal 1° gennaio 1997	40%	40%	30%
• Dal 1° gennaio 1999	30%	30%	25%
Abruzzo			
92.3.c	30%	30%	25%
Aree 92.3.c incluse in ob. 2-5*b*	20%	15%	10%
Aree 92.3.c non incluse in ob. 2-5*b*	20%	15%	10%
Aree ob. 2 e 5*b* non 92.3.c	15%	7,5%	—

Per la definizione di piccola e media impresa, si applica quanto previsto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con riferimento all'applicazione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Per ciascuna unità locale, nell'arco di 12 mesi a decorrere dalla presentazione della prima dichiarazione-domanda, ciascuna impresa può ottenere agevolazioni di cui alla presente delibera nel limite di quelle corrispondenti ad investimenti il cui costo, cumulativamente calcolato, sia di dieci miliardi di lire. Detto limite potrà essere adeguato periodicamente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. *Modalità e procedure per la prenotazione e la fruizione delle agevolazioni.*

Gli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla prenotazione ed alla liquidazione delle agevolazioni, nonché quelli relativi ai controlli ed alle procedure di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90, sono affidati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di apposita convenzione, ad una banca o società di servizi, prescelta sulla base delle condizioni offerte e della

disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla funzione del servizio, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Le procedure per la prenotazione e la liquidazione delle agevolazioni sono le seguenti:

a) le imprese trasmettono al soggetto convenzionato la dichiarazione del legale rappresentante con la quale è stato attestato il possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni ed è richiesta la prenotazione delle risorse. La dichiarazione sarà resa successivamente all'emissione degli ordini di acquisto ed alla ricezione delle conseguenti conferme d'ordine ovvero alla stipula dei contratti ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, di locazione finanziaria o per la fornitura dei servizi agevolabili;

b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica da parte del soggetto convenzionato della regolarità formale della dichiarazione e della disponibilità delle risorse, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle dichiarazioni stesse, effettua la prenotazione delle risorse che viene comunicata ai soggetti beneficiari entro 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione medesima.

Ai fini della liquidazione delle agevolazioni:

c) l'impresa beneficiaria deve realizzare gli investimenti entro 30 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione-domanda per la prenotazione delle risorse, di cui alla lettera *a),* e trasmettere, entro 32 mesi dalla stessa, al soggetto convenzionato, la dichiarazione con la quale, attestati i requisiti per l'accesso alle agevolazioni e l'avvenuta effettuazione degli investimenti, viene chiesta la liquidazione dell'agevolazione spettante. Qualora i predetti termini non vengano rispettati, l'impresa decade dai benefici previsti dalla presente delibera;

d) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica, da parte del soggetto convenzionato, della regolarità della dichiarazione di cui al punto *c),* tenuto conto dell'informazione acquisita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, liquida l'agevolazione spettante nei limiti delle risorse prenotate;

e) le imprese, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione di liquidazione dell'agevolazione, possono utilizzare la stessa per i pagamenti di imposta, ivi inclusi quelli per sostituto di imposta, portando in detrazione dai versamenti da effettuare l'importo dell'agevolazione liquidata. L'agevolazione può essere utilizzata anche su più versamenti, fino a concorrenza del relativo ammontare, entro cinque anni dalla predetta data di ricezione del provvedimento di liquidazione dell'agevolazione stessa. Le imprese beneficiarie si avvarranno, ai fini della regolazione contabile dei versamenti di imposta effettuati tramite utilizzo, anche parziale, dell'agevolazione spettante, del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce con propria circolare lo schema delle dichiarazioni per la prenotazione e la liquidazione delle agevolazioni, la documentazione da allegare alle predette dichiarazioni, i termini e le modalità di presentazione delle stesse e quanto altro ritenuto utile per assicurare l'automaticità e la rapidità del procedimento amministrativo.

7. *Copertura finanziaria delle minori entrate conseguenti alle agevolazioni fruite.*

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si atterrà alle procedure stabilite dal citato decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996, n. 90, ai sensi della deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1995.

Il Ministro delle finanze, con apposito provvedimento, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotterà le misure necessarie per consentire l'automazione integrale delle procedure di chiusura contabile a copertura delle mancate entrate fiscali corrispondenti alle agevolazioni fruite da parte delle imprese beneficiarie, nell'ottica di determinare semplificazioni ed economie generali di gestione.

8. *Controlli, revoche e sanzioni.*

Successivamente alla liquidazione dell'agevolazione sono effettuati i controlli sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni nei casi in cui accerti:

a) l'insussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni previste dalla presente delibera ed attestate dalle dichiarazioni di cui alle lettere *a)* e *c)* del punto 6;

b) che i beni ed i servizi oggetto dell'agevolazione siano stati alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla data della dichiarazione per la liquidazione delle agevolazioni, di cui alla lettera *e)* del punto 6;

c) che l'impresa abbia beneficiato, per i medesimi investimenti, di altre agevolazioni.

L'agevolazione revocata deve essere restituita dall'impresa interessata, in misura corrispondente all'importo effettivamente fruito, rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali. Qualora la revoca delle agevolazioni sia disposta a seguito di false dichiarazioni prodotte ai sensi del punto 6 della presente delibera il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata. Le risorse rinvenienti da revoca e da interessi riaffluiscono alle disponibilità per la prosecuzione degli interventi di cui alla presente delibera.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, nei cinque anni successivi la liquidazione delle agevolazioni, ispezioni a campione sugli investimenti agevolati.

9. *Disposizioni finali.*

Gli oneri per la convenzione di cui al punto 6 sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione delle agevolazioni di cui alla presente delibera.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad emanare le necessarie istruzioni per la più rapida attivazione degli interventi, per quanto riguarda, in particolare, quelle ritenute opportune per una corretta riformulazione dei modelli già in allegato alla deliberazione CIPE 8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 1995, nonché ad individuare la data a partire dalla quale può essere inoltrata la dichiarazione di prenotazione delle risorse. Lo stesso Ministero provvede altresì ad adeguare gli interventi di cui alla presente delibera alle eventuali future decisioni dall'Unione europea.

Roma, 18 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 marzo 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 326

98A2293

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 783/AG del 16 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228, del 30 settembre 1997, relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze ambientali;

Decreta:

di rettificare il decreto rettorale n. 783/AG del 16 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997 e riguardante la modifica allo statuto dell'Università degli studi di Trieste, nella parte relativa alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - corso di laurea in scienze ambientali, come segue:

all'art. 182, II capoverso, lettera *a),* sostituire «sistematico» con «sistemico»;

all'art. 182, V capoverso, dopo «dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali» inserire «dalla facoltà di scienze ambientali»;

all'art. 185, *g),* area giuridico-economica-valutativa, aggiungere tra i settori «N10X»;

all'art. 185, indirizzi, sostituire «la facoltà può istituire ....» con «le facoltà di cui all'art. 182, V capoverso, possono ...»;

all'art. 185, indirizzo terrestre, area scienze della terra, tra i settori, aggiungere «G07A» e sostituire «G07X» con «G07B»;

all'art. 185, indirizzo marino, area scienze della terra, aggiungere tra i settori «D02A».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 31 ottobre 1997

Il rettore: DEL CARO

98A2295

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda università degli studi di Napoli;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto rettorale 31 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1995, relativo al riordinamento del corso di laurea in giurisprudenza;

Visto lo statuto della Seconda università degli studi di Napoli emanato con il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel S.O.G.U. n. 141 del 18 giugno 1996, in particolare l'art. 11, comma 4, relativo al regolamento didattico di ateneo;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del predetto regolamento didattico di Ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 21 maggio 1997, del senato accademico del 16 luglio 1997 e del consiglio di amministrazione del 16 settembre 1997;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'atto di indirizzo del M.U.R.S.T. prot. 2402 del 31 ottobre 1996 titolato «articolazione dei corsi e dei piani degli studi universitari: autonomia didattica (ex art. 11, legge n. 341/1990) e piani di studio individuali (ex art. 2, legge n. 910/1969 e art. 4, legge n. 924/1970)»;

Viste le note ministeriali prot. n. 2079 del 5 agosto e prot. n. 2307 del 19 settembre 1997 aventi ad oggetto «Art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127». Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

L'ordinamento didattico della facoltà di giurisprudenza della Seconda università degli studi di Napoli di cui al decreto rettorale 31 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1995, viene modificato nel modo seguente:

All'art. 8 (*Propedeuticità*):

punto «*p*» - sostituzione della propedeuticità: «Contabilità di Stato» con «Diritto Costituzionale»;

punto «*s*» - sostituzione della propedeuticità: «Diritto canonico» con «Istituzioni di diritto romano».

La variazione suddetta sarà successivamente inserita nel regolamento didattico di ateneo in fase di approvazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 ottobre 1997

Il rettore: MANCINO

98A2294

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania, firmato a Vilnius il 4 aprile 1996.

Il giorno 9 marzo 1998 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania, firmato a Vilnius il 4 aprile 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 26 maggio 1997, n. 145, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997.

In conformità all'art. 18, l'accordo entra in vigore il giorno 8 maggio 1998.

98A2300

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, del Festival della canzone italiana di Sanremo e del Carnevale di Putignano 1998. (Estrazione del 15 marzo 1998).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, del Festival della canzone italiana di Sanremo e del Carnevale di Putignano, avvenuta in Roma il 15 marzo 1998:

Premi di prima categoria:

1) Biglietto serie S n. 67309 di L. 3 miliardi abbinato al carro del Carnevale di Viareggio «Ridendo e cantando che male vi fo!»;

2) Biglietto serie O n. 01027 di L. 500 milioni abbinato alla canzone «Senza te o con te»;

3) Biglietto serie Q n. 24735 di L. 300 milioni abbinato al carro del Carnevale di Putignano «Finalmente ... qualcuno che ci difende»;

4) Biglietto serie U n. 21282 di L. 100 milioni abbinato al carro del Carnevale di Viareggio «A Carnevale clonare vale»;

5) Biglietto serie G n. 21049 di L. 100 milioni abbinato alla canzone «Amore lontanissimo»;

6) Biglietto serie AI n. 67604 di L. 100 milioni abbinato al carro del Carnevale di Putignano «Gioco d'azzardo»;

7) Biglietto serie F n. 80101 di L. 50 milioni abbinato al carro del Carnevale di Viareggio «Rottami»;

8) Biglietto serie AP n. 04819 di L. 50 milioni abbinato alla canzone «Sempre»;

9) Biglietto serie G n. 91565 di L. 50 milioni abbinato al carro del Carnevale di Putignano «Lasciate ogni speranza...».

Premi di seconda categoria:

n. 30 premi da L. 30 milioni cadauno:

1) Biglietto serie A n. 54268	16) Biglietto serie N n. 68768
2) Biglietto serie A n. 58505	17) Biglietto serie P n. 79226
3) Biglietto serie B n. 17794	18) Biglietto serie S n. 56680
4) Biglietto serie C n. 41363	19) Biglietto serie U n. 45156
5) Biglietto serie C n. 81344	20) Biglietto serie U n. 52124
6) Biglietto serie E n. 11966	21) Biglietto serie V n. 23461
7) Biglietto serie F n. 01730	22) Biglietto serie Z n. 16228
8) Biglietto serie G n. 08207	23) Biglietto serie Z n. 81596
9) Biglietto serie I n. 97510	24) Biglietto serie AC n. 34713
10) Biglietto serie L n. 16574	25) Biglietto serie AE n. 17964
11) Biglietto serie N n. 01960	26) Biglietto serie AG n. 95309
12) Biglietto serie N n. 19668	27) Biglietto serie AI n. 08752
13) Biglietto serie N n. 28424	28) Biglietto serie AO n. 48058
14) Biglietto serie N n. 38691	29) Biglietto serie AO n. 72543
15) Biglietto serie N n. 68212	30) Biglietto serie AQ n. 28098

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie S 67309, L. 4.500.000;

2) Biglietto serie O 01027, L. 3.000.000;

3) Biglietto serie Q 24735, L. 2.500.000;

4) Biglietto serie U 21282, L. 2.000.000;

5) Biglietto serie G 21049, L. 2.000.000;

6) Biglietto serie AI 67604, L. 2.000.000;

7) Biglietto serie F 80101, L. 1.500.000;

8) Biglietto serie AP 04819, L. 1.500.000;

9) Biglietto serie G 91565, L. 1.500.000.

Ai venditori dei 30 premi di seconda categoria L. 900.000 ciascuno.

98A2309

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Policoro società cooperativa a responsabilità limitata, in Policoro.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 4 marzo 1998, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Policoro (provincia di Matera) società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Policoro, e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

98A2301

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune di La Maddalena

Con decreto interministeriale n. 682 in data 19 febbraio 1998 è stato disposto il passaggio della categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Marina a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato ex stazione di vedetta in località «Testiccioli», riportato nel catasto del comune censuario di La Maddalena, al foglio di mappa n. 4, mappale n. 22, per una superficie complessiva di Ha 00.14.08.

98A2299

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 marzo 1998

Dollaro USA	1802,84
ECU	1953,02
Marco tedesco	983,28
Franco francese	293,38
Lira sterlina	2996,68
Fiorino olandese	872,54
Franco belga	47,672
Peseta spagnola	11,605
Corona danese	257,92
Lira irlandese	2469,53
Dracma greca	5,571
Escudo portoghese	9,611
Dollaro canadese	1271,22
Yen giapponese	13,862
Franco svizzero	1204,30
Scellino austriaco	139,76
Corona norvegese	237,11
Corona svedese	226,12
Marco finlandese	324,40
Dollaro australiano	1197,09

98A2436

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Prednisolo»

Decreto n. 1 del 20 gennaio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario «PREDNISOLO» sospensione iniettabile.

Titolare A.I.C.: società Nuova I.C.C.-Upjohn con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via Nettunense km. 20,00, codice fiscale 01414750594.

Modifiche apportate:

Nuove confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della confezione flacone da 100 ml - A.I.C. numero 10226026.

Numeri di A.I.C.: alla confezione già autorizzata che resta in commercio viene ora attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

flacone da 10 ml A.I.C. numero 102226014.

I lotti già prodotti della confezione flacone da 10 ml e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2267

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Duphafral D3 1000».

Decreto n. 2 del 20 gennaio 1998

Specialità medicinali per uso veterinario «DUPHAFRAL D3 1000» e «Antinfiammatorio».

Titolare A.I.C.: società Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, strada Manara, 5/A, codice fiscale 00278930490.

Modifica apportata:

Produttore: le specialita medicinali suddette sono ora prodotte anche presso Fort Dodge Veterinaria S.A., Olot (Spagna).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2268

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Vetimast[R]»

Decreto n. 3 del 20 gennaio 1998

Specialita medicinale per uso veterinario «VETIMAST[R]», nelle confezioni: 4 tubi siringa da 10 g e 20 tubi siringa da 10 g, numero di A.I.C. rispettivamente 101135010 e 101135022.

Titolare A.I.C.: società Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5, codice fiscale 02384400129.

Modifica apportata: denominazione: la specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata è ora denominata «UBROCEF[R]».

I lotti già prodotti, aventi la denominazione precedentemente autorizzata, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2269

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Selgian 8 Kg»

Decreto n. 4 del 20 gennaio 1998

Specialita medicinale per uso veterinario «SELGIAN 8 KG» (selegilina) compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Sanofi Santé Nutrition Animale, Libourne dedex (Francia), rappresentata in Italia dalla societa Sanofi Winthrop S.p.a., via G. Piranesi, 8 - Milano.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento Libourne Cedex (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 3 blister da 10 compresse, A.I.C. n. 102380019;

scatola con 10 blister da 10 compresse, A.I.C. n. 102380021;

scatola con 50 blister da 10 compresse, A.I.C. n. 102380033;

scatola 1 flacone in vetro da 50 compresse, A.I.C. numero 102380045;

scatola 1 flacone in vetro da 100 compresse, A.I.C. numero 102380058.

Composizione: ogni compressa da 204 mg contiene:

principio attivo: selegina (sotto forma di cloridrato) 3,35 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento delle turbe comportamentali di origine puramente emozionale: depressione, distimia, ansia. In associazione con la terapia comportamentale, trattamento delle turbe di origine emozionale riscontrate in concomitanza con l'ipersensibilità/iperattività, ansia da separazione, sindrome da privazione o fobie generalizzate.

Specie di destinazione: cane.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi su presentazione di ricetta medico-veterinario non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2270

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Selgian 20 Kg»

Decreto n. 5 del 20 gennaio 1998

Specialita medicinale per uso veterinario «SELGIAN 20 KG» (selegilina) compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Sanofi Santé Nutrition Animale, Libourne Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla societa Sanofi Winthrop S.p.a., via G. Piranesi, 8 - Milano.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Libourne Cedex (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 3 blister da 10 compresse, A.I.C. n. 102381011;

scatola con 10 blister da 10 compresse, A.I.C. n. 102381023;

scatola con 50 blister da 10 compresse, A.I.C. n. 102381035;

scatola 1 flacone in vetro da 350 compresse, A.I.C. numero 102381047;

scatola 1 flacone in vetro da 100 compresse, A.I.C. numero 102381050.

Composizione: ogni compressa da 510 mg contiene:

principio attivo: selegina (sotto forma di cloridrato) 8,37 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento delle turbe comportamentali di origine puramente emozionale: depressione, distimia, ansia. In associazione con la terapia comportamentale, trattamento delle turbe di origine emozionale riscontrate in concomitanza con l'ipersensibilità/iperattività, ansia da separazione, sindrome da privazione o fobie generalizzate.

Specie di destinazione: cane.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi su presentazione di ricetta medico-veterinario non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2271

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario «Acepril»

Decreto n. 6 del 20 gennaio 1998

Specialità medicinale per uso veterinario «ACEPRIL» (enalapril maleato).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., via Brembo, 27 - Milano, codice fiscale 01148870155.

Produttore Merck Sharp & Dohme, Ltd. Cramlington (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

30 compresse da 1 mg, A.I.C. numero 102216013;

30 compresse da 2,5 mg, A.I.C. numero 102216037;

30 compresse da 5 mg, A.I.C. numero 102216052;

30 compresse da 10 mg, A.I.C. numero 102216025;

30 compresse da 20 mg, A.I.C. numero 102216049.

Composizione:

Una compressa da 1 mg contiene:

principio attivo: enalapril maleato;

eccipienti: lattosio, sodio bicarbonato, amido di mais, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, indigotina E 132, ossido ferrico giallo E 172 nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Una compressa da 2,5 mg contiene:

principio attivo: enalapril maleato;

eccipienti: lattosio, sodio bicarbonato, amido di mais, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, indigotina E 132, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Una compressa da 5 mg contiene:

principio attivo: enalapril maleato;

eccipienti: lattosio, sodio bicarbonato, amido di mais, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, ossido ferrico rosso E 172, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Una compressa da 10 mg contiene:

principio attivo: enalapril maleato;

eccipienti: lattosio, sodio bicarbonato, amido di mais, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, ossido ferrico giallo E 172, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Una compressa da 20 mg contiene:

principio attivo: enalapril maleato;

eccipienti: lattosio, sodio bicarbonato, amido di mais, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento del cane con lieve, moderata o grave insufficienza cardiaca causata da rigurgito mitralico e cardiomiopatia dilatativa, in associazione alla terapia tradizionale. Migliora la tolleranza e prolunga la sopravvivenza dei cani con lieve, moderata e grave insufficienza cardiaca.

Specie di destinazione: cane.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi su presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2272

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo-Synephrine 15 ml 0,25%».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1 del 9 gennaio 1998

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi 5, 27010 Valli Salimbene.

Specialità medicinale: «NEO-SYNEPHRINE 15 ml 0,25%».

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale NEO-SYNEPHRINE 15 ml 0,25% contraddistinti dal numero di A.I.C. 006769020 prodotti anteriormente al 24 luglio 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 287/1997 del 24 giugno 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure, se anteriore, dal 21 gennaio 1998».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2273

Sospensione di autorizzazione alla produzione dell'officina farmaceutica della ditta S.N.O. S.r.l., in Caltanissetta

Con decreto n. 805/S.O.296/D13 del 12 marzo 1998 è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della sanità pubblica, l'attività di produzione di gas medicinali presso l'officina della ditta S.N.O. S.r.l., sede legale in Caltanissetta, c.da Niscima, sita in Belpasso (Catania), zona industriale Piano Tavola.

98A2274

Sospensione di autorizzazione alla produzione dell'officina farmaceutica della ditta Bergamon S.r.l., in Ariccia

Con decreto n. 805/S.O.272/D12 del 12 marzo 1998 è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della sanità pubblica, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali presso l'officina farmaceutica sottoindicata:

BERGAMON S.r.l., sede in Ariccia, via di Cancelliera, 60.

Motivo della revoca: cessazione di attività produttiva.

98A2275

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Botticino».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n, 164, esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela del vino a denominazione di origine controllata «Botticino», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Botticino», riconosciuta con decreto del Presidente del Repubblica 19 aprile 1968, relativamente agli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare predetto;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sulla domanda sopra citata;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi in Brescia il giorno 10 dicembre 1997, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, società ed aziende vitivinicole;

Ha espresso il parere di accogliere la domanda sopra citata di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Botticino» proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato che deve intendersi sostitutivo del precedente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nei rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Botticino»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Botticino» è riservata ai vini rosso e riserva che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Botticino» devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni, presenti nell'ambito aziendale, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Barbera minimo 30%;

Schiava Gentile (media e grigia, da sole o congiuntamente) minimo 10%;

Marzemino (localmente denominato Berzamino) minimo 20%;

Sangiovese minimo 10%.

Possono concorrere alla produzione dei vini «Botticino», fino ad un massimo del 10%, anche uve, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Brescia.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Botticino» comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Brescia, Botticino e Rezzato.

Tale zona è così delimitata:

a nord-ovest dell'incrocio dei confini dei comuni di Botticino, Serle, Nave, segue il confine per S. Vito, M. Selena, M. Maddalena e continua fino in prossimità di quota 247. Da qui segue la mulattiera che continua nei pressi del paese di Caionvico con la strada che arriva al centro del paese, dove si congiunge con la strada proveniente da Brescia e diretta a Botticino Sera;

a sud, parte sulla strada Brescia-Caionvico al centro del paese e segue la vecchia strada per Botticino Sera, Sott'acqua, Botticino Mattina. A Botticino Mattina segue la strada che passa davanti all'asilo, a quota 153 prende la carrareccia che passa per quota 147 quindi da quota 148 segue la carrareccia che fiancheggia il piede del monte fino a Molinetto. Da Molinetto, quindi girando a sud, segue la strada pedecollinare che, passando sotto il santuario e il convento, arriva a Rezzato. Prosegue passando ai piedi dell'altura del convento al limite dell'abitato di Rezzato, quindi segue la strada che, partendo da Rezzato al limite dell'abitato, va al «Tiro a segno» poi segue la carrareccia che passa sotto «Cave di Pietra» a quota 158;

ad est, da qui segue la strada campestre che passa ai piedi del M. Regogna e del M. Fieno, su fino a Ratei a quota 318. Segue quindi il confine del comune di Botticino fino all'intersezione dei confini dei comuni Botticino, Serle e Nave.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Botticino» di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti pedecollinari e collinari di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore a 500 metri s.l.m.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3000 calcolati sulla base del sesto d'impianto.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura per un massimo di due interventi all'anno.

La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 12,0 tonnellate per il vino a denominazione di origine controllata «Botticino» e a 10,0 tonnellate per il vino a denominazione di origine controllata «Botticino» riserva.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Botticino» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Botticino» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,0% vol; quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Botticino» riserva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,0% vol.

La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di categoria, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla Camera di commercio I.A.A. di Brescia.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Le operazioni di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia dei vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate solo nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Brescia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, comprese quelle relative all'affinamento, corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche: in particolare è ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta

delle uve che concorrono alla denominazione di origine controllata «Botticino». Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini deve avvenire nella cantina del vinificatore.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per entrambe le tipologie.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Botticino» non puo essere immesso al consumo prima del 1° giugno successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Botticino» può riportare la menzione riserva quando viene sottoposto ad un periodo d'invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, possibile anche in botti di legno. Detto periodo decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Botticino» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Botticino»

colore: rubino carico con riflessi granati;

profumo: vinoso e intenso;

sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Botticino» riserva

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: intenso, pieno, leggermente etereo;

sapore: pieno vellutato, di notevole carattere, eventualmente con lieve percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

E facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Botticino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto» e similari.

E consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi, privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso della indicazione aggiuntiva «vigna» seguita immediatamente dal relativo toponimo purché le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, tenuto presso le Camere di commercio I.A.A. di Brescia.

In sede di designazione del vino a denominazione di origine controllata «Botticino» la specificazione di tipologia riserva deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non può essere intercalata tra quest'ultima dicitura e il nome «Botticino». In ogni caso tale specificazione di tipologia deve figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata «Botticino».

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino a denominazione di origine controllata «Botticino» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Per il vino a denominazione di origine controllata «Botticino» è vietato l'uso del tappo a corona.

Il vino a denominazione di origine controllata «Botticino» riserva deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro, di capacità compresa tra 0,375 e 3,0 litri, munite di tappo di sughero.

Le bottiglie con capacità inferiore a 0,375 litri, per specifiche esigenze commerciali, possono avere la chiusura a vite.

98A2296

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Scioglimento della «Cooperativa edilizia Vilpiano II Soc. coop. a r.l.», in Vilpiano

Con deliberazione n. 251 del 4 marzo 1998, la Giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della «Cooperativa edilizia Vilpiano II società cooperativa a r.l.», con sede in Vilpiano comune di Terlano, via del Bosco n. 5, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, senza provvedere alla nomina di un commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Trento, febbraio 1998

98A2297

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effletti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9 e 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di scienze politiche, lettere e filosofia e lingue e letterature straniere, sede di Torino, dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline e i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche - sede di Torino:

economia applicata - Settore P01B.

Facoltà di lettere e filosofia - sede di Torino:

storia della critica d'arte - Settore L25B.

Facoltà di lingue e letterature straniere:

lingua e letteratura spagnola - Settore L17A.

Gli aspiranti al trasferimento dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Consiglio universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1 categoria 2, capitolo 7 del bilancio universitario dal 1° novembre 1998.

98A2298

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 24 dicembre 1997 recante: «Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1998).

Nell'intestazione del decreto citato in epigrafe, alla pag. 8 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE *DIRETTE*», leggasi: «IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE *INDIRETTE*».

Nelle premesse, quarto rigo del primo capoverso riportato nella prima colonna di pag. 8, dove è scritto: «... delle *auto-ambulanze* destinate ...», leggasi: «... delle *autoambulanze* destinate ...».

Nell'art. 2, primo rigo del comma 1 riportato alla pag. 9, dove è scritto: «È modificata da *"Massimo* Visconti (Novara)"...», leggasi: «È modificata da*"Massino* Visconti (Novara)" ...».

Sempre nell'art. 2, terzo rigo del comma 2, dove è scritto: «da "Associazioni pubblica assistenza cittadini Vignanesi". con sede in Vignate (Milano), inserito al n. 734 nel decreto 15 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 1989, a "Cittadini *vignanesi*", con sede in Vignate (Milano)», leggasi: «da "Associazione pubblica assistenza cittadini Vignanesi", con sede in Vignate (Milano), inserito al n. 734 nel decreto 15 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 1989, a "Cittadini *Vignatesi*", con sede in Vignate (Milano)"».

98A2276

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189